SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 marzo 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 48

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1996, n. **122.**

Regolamento concernente la determinazione delle materie di insegnamento, con sostituzione dei piani di studio e degli orari vigenti, negli istituti tecnici commerciali ad indirizzo amministrativo, mercantile, commercio con l'estero, amministrazione industriale.

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1996.

Sostituzione dei programmi di insegnamento vigenti nel quinquennio degli istituti tecnici commerciali ad indirizzi amministrativo, mercantile, commercio con l'estero, amministrazione industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, integrato dal decreto ministeriale 20 febbraio 1965 e dal decreto ministeriale 15 maggio 1968.

96G0118-96A1490

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 maggio 1995, n. 588.

Regolamento di disciplina dei termini e delle modalità dei procedimento di verifica dei risultati dei dirigenti del Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994, n. 2080/94;

Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della richiamata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. M/2113 dell'11 maggio 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Determinazione dei parametri di riferimento dell'attività di verifica

1. Il Ministro dell'interno, in attuazione del disposto dell'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 19 novembre 1993, n. 470, verifica per i dirigenti del Ministero dell'interno, con esclusione dei dirigenti generali, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il Ministro dell'interno, per l'espletamento delle operazioni di cui al comma 1, determina, annualmente, i parametri di riferimento dell'attività, sentito il consiglio di amministrazione.

3. Nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, il consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro dell'interno.

Art. 2.

Termini

1. All'inizio di ogni anno, e comunque non oltre il 31 marzo, i direttori generali presentano al Ministro dell'interno, ai fini delle operazioni di verifica, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dagli uffici dirigenziali dipendenti.

2. Le operazioni di verifica sono completate entro il 30 giugno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 maggio 1995

Il Ministro: BRANCACCIO

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1996
Registro n. 1 Interno, foglio n. 151, a seguito della deliberazione della sezione del controllo in data 29 febbraio 1996

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 20, commi 2 e 8, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470:

«Art. 20 *(Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali)* — 1. *(Omissis).*

2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

3. - 7. *(Omissis).*

8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

9. - 11. *(Omissis)*».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie

quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 20, comma 8, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 19 novembre 1993, n. 470, si rimanda alle note alle premesse.

96G0144

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 14 febbraio 1996.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Reggio Calabria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota a firma congiunta del presidente della corte di appello di Reggio Calabria e del procuratore generale presso la corte, n. 80/96 in data 9 febbraio 1996, dalla quale risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte non saranno in grado di funzionare nei giorni dal 16 al 24 febbraio 1996 a causa dell'evacuazione della zona per lo svolgimento delle operazioni necessarie a disinnescare un residuato bellico rinvenuto in territorio Villa S. Giovanni;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento di tutti gli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Reggio Calabria nei giorni dal 16 al 24 febbraio 1996, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 febbraio 1996

p. *Il Ministro:* RICCIARDI

96A1689

DECRETO 29 febbraio 1996.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti in conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Milano.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 11881/UG/95 in data 15 gennaio 1996 del presidente della corte di appello di Milano, con la quale si comunica che l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso detta corte non è stato in grado di funzionare il giorno 24 ottobre 1995 a causa dello stato di agitazione del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Milano il giorno 24 ottobre 1995, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 febbraio 1996

p. *Il Ministro:* RICCIARDI

96A1688

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 4 marzo 1996.

Criteri e modalità di rimborso da parte del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane alle società concessionarie della gestione delle autostrade dei minori introiti derivanti dalla riduzione del 10% dei pedaggi autostradali notturni alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, convertito con legge 18 novembre 1995, n. 482, recante disposizioni in materia di «Riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che

esercitano professionalmente l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi», il quale stabilisce che i pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, sono ridotti, in via sperimentale dal 15 agosto al 31 dicembre 1995, del 10 per cento per i percorsi autostradali effettuati con entrata a partire dalle ore 22 ed uscita entro le ore 6;

Visto che l'art. 2 del decreto sopra menzionato stabilisce che i minori introiti derivanti dalla riduzione sono rimborsati alle società concessionarie nel limite di lire 10.500 milioni per l'anno 1995, a valere sui maggiori introiti affluiti al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, a suo tempo accantonati per il decongestionamento della circolazione;

Considerato che a norma dello stesso art. 2 devono essere fissati i criteri e le modalità di rimborso di detti minori introiti;

Considerato che tali rimborsi devono riguardare anche i minori introiti realizzati dalle società concessionarie per effetto della riduzione dei pedaggi autostradali notturni alle imprese che esercitano professionalmente l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi aventi sede nel territorio di un altro Stato membro della Comunità europea.

Considerato caducato il decreto interministeriale Trasporti-Tesoro e Lavori pubblici del 14 settembre 1995 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1995, per effetto della mancata conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 290;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto disciplinano i criteri e le modalità di rimborso da parte del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane di cui all'art. 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, alle società concessionarie della gestione delle autostrade dei minori introiti derivanti dalla riduzione del 10% dei pedaggi autostradali notturni alle imprese di autotrasporto di cui al successivo art. 2, applicata ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, convertito con legge 18 novembre 1995, n. 482.

Art. 2.

I rimborsi di cui all'art. 1 sono dovuti esclusivamente per le riduzioni dei pedaggi autostradali di cui beneficiano i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 in disponibilità di:

1) imprese di autotrasporto iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui al titolo I della legge 6 giugno 1974, n. 298;

2) imprese iscritte nel registro delle ditte o nell'albo delle imprese artigiane presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;

3) imprese, facenti parte di cooperative o consorzi regolarmente costituiti tra le imprese di cui ai numeri 1 e 2, iscritte agli albi o al registro indicati ai medesimi numeri.

Per le imprese che alla data del 15 agosto 1995 si avvalgono di sistemi di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione, la riduzione del pedaggio è applicata per tutti i transiti effettuati a partire dalle ore 22 dello stesso giorno; a tal fine ciascuna impresa, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, trasmette ad ogni società concessionaria che gestisce i predetti sistemi e rilascia la relativa fattura, una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e redatta secondo lo schema di cui all'allegato I al presente decreto, che oltre a comprovare l'iscrizione agli albi o al registro di cui ai numeri 1 e 2 del comma 1, indichi il sistema di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione di cui si avvale e il codice d'identificazione assegnato dalla società concessionaria dell'autostrada che emette fattura.

Per le imprese che si avvarranno di sistemi di pagamento di pedaggi a riscossione differita mediante fattura successivamente alla data del 15 agosto 1995, la riduzione del pedaggio è applicata dalla data in cui essi utilizzeranno tale sistema, ferme restando le condizioni di cui sopra.

L'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui al titolo I della legge 298/1974, non è richiesta per le imprese aventi sede nel territorio di un altro Stato della Comunità europea che esercitano professionalmente l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Tale qualità deve risultare da un'apposita dichiarazione giurata resa dinanzi alla competente autorità del rispettivo Paese di appartenenza, indicata nell'allegato II, fermi restando gli altri requisiti e condizioni richiesti ai sensi dei commi precedenti per le imprese nazionali.

Qualora il titolare dello strumento di pagamento del pedaggio a riscossione differita e del conto corrente bancario sul quale è addebitata la relativa fattura sia un'impresa o una società che svolge servizi per conto e nell'interesse delle imprese di cui ai numeri 1 e 2 del comma 1, la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 è trasmessa all'impresa o società di servizi, che la inoltra a ciascuna società concessionaria che gestisce sistemi di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione e rilascia la relativa fattura.

Art. 3.

La riduzione del pedaggio autostradale notturno si applica per i percorsi autostradali per i quali è stato adottato il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso e per i quali è previsto il sistema di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione.

Sulle autostrade di tipo aperto, per l'applicazione della riduzione si fa riferimento all'orario in cui avviene il transito nel punto di esazione del pedaggio o il rilevamento del passaggio del veicolo.

Art. 4.

I minori introiti conseguenti all'applicazione della riduzione dei pedaggi autostradali per i veicoli di cui all'art. 2, sono rimborsati a ciascuna società concessionaria della gestione dell'autostrada dal Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, a valere sui maggiori introiti affluiti al Fondo stesso a seguito dell'elevazione del sovrapprezzo previsto dall'art. 15, comma 5, lettera *b)*, della legge 12 agosto 1982, n. 531, disposto ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ed a suo tempo accantonati per il decongestionamento della circolazione.

Al fine di cui al comma 1, ciascuna società concessionaria invia mensilmente al Fondo un rendiconto riepilogativo delle fatture per le quali si è proceduto all'applicazione della riduzione. Il rendiconto indica per ciascuna fattura il codice identificativo del rapporto tra l'impresa alla quale il predetto documento è intestato e la società concessionaria che gestisce il sistema di pagamento del pedaggio a riscossione differita, nonché l'importo al lordo ed al netto della riduzione.

Il rimborso è effettuato in unica soluzione a consuntivo sulla base dei rendiconti mensili ed in rapporto al limite complessivo delle risorse finanziarie autorizzate per lo scopo pari a lire 10.500 milioni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1996

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
CARAVALE

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

Il Ministro dei lavori pubblici
BARATTA

ALLEGATO I

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 2, legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Il sottoscritto..
nato a .... il ....
residente .... domiciliato...
nella sua qualità di (1)...
dell'impresa (2)...

Dichiara

sotto la propria responsabilità che la suddetta impresa (3):

è iscritta al numero .... dell'albo provinciale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di (4) ....;

oppure

è iscritta al numero.................... del registro delle ditte presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di (4)...................................... per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;

oppure

è iscritta al numero................ dell'albo delle imprese artigiane presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di (4)...................................... per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;

oppure

cooperativa/consorzio (3) è regolarmente costituita tra le seguenti imprese (5):

....
....
....

Dichiara (6)

altresì di utilizzare il seguente sistema di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione (7).................................,
con codice di identificazione (8)...

Luogo e data ....

Il dichiarante ....

Ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesto che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in mia presenza dal dichiarante sig. .... identificato .... e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Luogo e data ....

Il funzionario ....

---

(1) Indicare se titolare di ditta individuale o rappresentante legale.

(2) Indicare se ditta individuale o società, consorzio, cooperativa ecc., specificando la sede.

(3) Barrare le dizioni che non interessano.

(4) Indicare la provincia d'iscrizione.

(5) Indicare per ciascuna impresa la ditta o la ragione sociale, l'albo o il registro presso cui è iscritta ed il numero di iscrizione.

(6) Per le imprese che alla data del 15 agosto 1995 già si avvalevano di sistemi di pagamento a riscossione differita mediante fatturazione.

(7) Viacard di conto corrente, Adria Card ecc.

(8) Il codice di identificazione è quello assegnato dalla società concessionaria dell'autostrada che emette la fattura ed indicato sulla fattura stessa.

ALLEGATO II

BELGIQUE......	Ministère des Communications: Administration des Transports
DANMARK.....	Directorate of Road Transport (Direktoratet for Vejtransport), County authorities for regular bus services
DEUTSCHLAND..	Authorities in the «Léander»
ESPANA.......	El Ministro de Transportes, Turismo y Communicaciones; Comumimdades Autónomas
FRANCE.......	Ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer
GRECE........	Ministry of Transport
IRELAND......	Department of Tourism and Transport
LUXEMBOURG...	Ministère des classes moyennes et du Tourisme
NEDERLAND....	Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal voor het Vervoer Hoofdafdeling Wegvervoer (goods)
PORTUGAL.....	Ministerio des Obras Publicas Transportes e Comunicacoes Direccao-Geral de Transportes Terrestres
UNITED KINGDOM	Area licensing authorities

96A1690

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 marzo 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici del pubblico registro automobilistico.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopra citati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza dei termini suindicati comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato il mancato funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni e per i motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T e dell'I.P.I.:

P.R.A. di Siracusa in data 27 gennaio 1996 per assicurare gli adempimenti tecnici necessari per la sostituzione della linea automatizzata con nuovi sistemi Olivetti LSX 5000;

P.R.A. di Viterbo nei giorni 7 e 8 febbraio 1996 a causa di un'avaria al sistema meccanografico;

P.R.A. di Roma in data 9 febbraio 1996 per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertato il mancato funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati:

P.R.A. di Siracusa in data 27 gennaio 1996;

P.R.A. di Viterbo nei giorni 7 e 8 febbraio 1996;

P.R.A. di Roma in data 9 febbraio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A1691

DECRETO 11 marzo 1996.

Obblighi tributari nel settore del servizio pubblico radiomobile di comunicazione denominato «GSM».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale viene istituita l'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che rimette, tra l'altro, al Ministro delle finanze la determinazione, con propri decreti, di particolari modalità e termini per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture relative ad operazioni effettuate dalle imprese a mezzo di sedi secondarie o altre dipendenze;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1978, concernente l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto con riferimento alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 7, comma 4-*ter*, della legge 8 agosto 1994, n. 489, di conversione del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357;

Vista la convenzione in data 30 novembre 1994 stipulata dalla Omnitel Pronto Italia S.p.a., con sede legale in Ivrea (Torino), via Jervis, 77, con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con il sistema in tecnica numerica denominato «GSM»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994 che approva la predetta convenzione e rilascia la concessione relativa;

Ritenuta l'opportunità di fare uso delle facoltà conferitegli dai detti articoli per quanto concerne l'applicabilità dell'imposta sul valore aggiunto relativamente alle operazioni di gestione sul territorio italiano del suddetto servizio radiomobile pubblico di comunicazione con il sistema paneuropeo in tecnica digitale denominato «GSM»;

Decreta:

Art. 1.

Emissione delle fatture

1. Per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione con il sistema paneuropeo in tecnica digitale denominato «GSM» e le operazioni accessorie, i cui corrispettivi sono addebitati agli utenti dalla Omnitel Pronto Italia S.p.a., con sede legale in Ivrea (Torino), via Jervis, 77, le fatture sono emesse dalla medesima Omnitel, in forma di bolletta in unico esemplare e sono ordinate, nell'ambito di ciascuna sede di emissione, secondo serie articolate di numerazioni progressive.

2. Nelle fatture, che devono contenere gli elementi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono essere indicati, distinti per aliquota, i corrispettivi soggetti all'imposta con riferimento alle prestazioni rese nei confronti di ogni utente, per i bimestri non solari con termine iniziale decorrente dai giorni 2, 9, 16 e 23 di ciascun mese solare e termine finale rispettivamente nei giorni 1, 8, 15 e 22 del secondo mese solare successivo ovvero per periodi mensili aventi i medesimi termini iniziali e finali.

3. Qualora la società emittente scelga periodi bimestrali o mensili con diversa cadenza temporale, il termine finale deve cadere nei giorni indicati al comma 2, escludendo comunque, nella determinazione del termine iniziale, i giorni 29, 30 e 31 del mese.

4. Il secondo esemplare delle fatture può essere sostituito da distinte meccanografiche di fatturazione riportanti tutti gli elementi indicati in ciascuna fattura.

Art. 2.

Registrazioni

1. La Omnitel Pronto Italia S.p.a. effettua, con le modalità e nei termini di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apposite registrazioni riepilogative delle risultanze delle fatture di cui all'art. 1, riportando nello stesso registro, con riferimento ai valori complessivi e ad ogni utente, le eventuali variazioni o correzioni di cui all'art. 26 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché le singole operazioni risultino individuabili in base alle scritture contabili obbligatorie a norma del codice civile e delle leggi in materia delle imposte sui redditi.

Art. 3.

Liquidazioni periodiche, versamenti e dichiarazione annuale

1. Le annotazioni di liquidazione periodica di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni debbono essere effettuate entro il giorno 18 di ciascun mese solare successivo a ciascun bimestre o mese di cui all'art. 1 ed entro lo stesso termine deve essere eseguito il versamento della relativa imposta.

2. La dichiarazione annuale deve essere presentata con le modalità e nei termini di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed entro il termine di cui all'art. 30 del medesimo decreto deve essere eseguito il versamento della relativa imposta.

Art. 4.

Altre disposizioni applicabili

1. Sono applicabili le disposizioni recate dal decreto ministeriale 11 agosto 1975 e dall'art. 7, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1996

Il Ministro: FANTOZZI

96A1712

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 marzo 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 26, che, a partire dagli eventi del 1995, estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 27 aprile 1995 al 10 giugno 1995 nella provincia di Vercelli;

grandinate dal 5 giugno 1995 all'8 agosto 1995 nella provincia di Asti;

grandinate dal 5 giugno 1995 al 16 agosto 1995 nella provincia di Alessandria;

grandinate dall'11 giugno 1995 al 18 agosto 1995 nella provincia di Novara;

grandinate dell'8 agosto 1995 nella provincia di Cuneo;

grandinate dal 16 agosto 1995 al 17 agosto 1995 nella provincia di Torino;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Considerato che le colture danneggiate nei territori delimitati non sono ammissibili all'assicurazione agevolata, ai sensi dell'art. 9 della predetta legge n. 185/1992;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Alessandria: grandinate del 5 giugno 1995, dell'8 agosto 1995, del 16 agosto 1995, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*, nel territorio dei comuni di Alice Bel Colle, Bergamasco, Carentino, Cartosio, Casal Cermelli, Castelletto d'Erro, Murisengo, Oviglio, Pontecurone, Ricaldone, Sale, Sezzadio, Spigno Monferrato, Tortona, Viguzzolo;

Asti:

grandinate dal 5 giugno 1995 all'8 agosto 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Antignano, Bruno, Calamandrana, Casorzo, Castellero, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Don Bosco, Cocconato, Costigliole d'Asti, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Mombaldone, Mombaruzzo, Moncucco Torinese, Montabone, Montegrosso d'Asti, Montiglio, Moransengo, Nizza Monferrato, Quaranti, Robella, Rocchetta Palafea, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, Scandeluzza, Vesime, Vigliano d'Asti, Villanova d'Asti;

grandinate dal 5 giugno 1995 all'8 agosto 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Bruno;

Cuneo: grandinate dell'8 agosto 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*, nel territorio dei comuni di Alba, Borgomale, Busca, Castino, Centallo, Cherasco, Fossano, Grinzane Cavour, Lagnasco, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Saluzzo, Scarnafigi, Tarantasca;

Novara: grandinate dell'11 giugno 1995, del 3 luglio 1995, del 18 agosto 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*, nel territorio del comuni di Barengo, Novara;

Torino: grandinate del 16 agosto 1995, del 17 agosto 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Caluso, Cambiano, Candia Canavese, Caravino, Mazzè, Montanaro, San Raffaele Cimena, Strambino, Vestignè, Vische;

Vercelli: grandinate del 27 aprile 1995, del 10 giugno 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*, nel territorio del comuni di Gattinara, Lozzolo, Roppolo, Viverone.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A1692

DECRETO 5 marzo 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Venezia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 27 agosto 1995 al 19 settembre 1995 nella provincia di Venezia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Venezia: piogge alluvionali dal 27 agosto 1995 al 28 agosto 1995, dal 13 settembre 1995 al 19 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Iesolo, Musile di Piave, Portogruaro, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Torre di Mosto, Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A1693

DECRETO 5 marzo 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Chieti e Teramo.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 26, che a partire dagli eventi del 1995, estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 4 luglio 1995 nella provincia di Teramo;

grandinate del 21 agosto 1995 nella provincia di Chieti;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Considerato che le colture danneggiate nei territori delimitati non sono ammissibili all'assicurazione agevolata, ai sensi dell'art. 9 della predetta legge n. 185/1992;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Chieti: grandinate del 21 agosto 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Bomba;

Teramo: grandinate del 4 luglio 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Mosciano Sant'Angelo, Sant'Omero, Tortoreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A1694

DECRETO 5 marzo 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Udine.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria del 3 luglio 1995 nella provincia di Udine;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Udine: tromba d'aria del 3 luglio 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio del comune di San Pietro al Natisone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A1695

DECRETO 5 marzo 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Latina.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 26, che a partire dagli eventi del 1995, estende gli interventi compensativi del Fondo alle colture danneggiate non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 30 ottobre 1995 al 2 novembre 1995 nella provincia di Latina;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, con esclusione di quelli di seguito indicati per la mancanza dei requisiti di legge;

Considerato che le colture danneggiate nei territori delimitati non sono ammissibili all'assicurazione agevolata, ai sensi dell'art. 9 della predetta legge n. 185/1992;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Latina: grandinate del 30 ottobre 1995, del 2 novembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, nel territorio del comune di Campodimele.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A1696

DECRETO 5 marzo 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Siracusa.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 26, che a partire dagli eventi del 1995, estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 31 luglio 1995 al 25 agosto 1995 nella provincia di Siracusa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Considerato che le colture danneggiate nei territori delimitati non sono ammissibili all'assicurazione agevolata, ai sensi dell'art. 9 della predetta legge n. 185/1992;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Siracusa: grandinate dal 31 luglio 1995 al 25 agosto 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Carlentini, Francofonte, Lentini, Noto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A1697

DECRETO 5 marzo 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Cosenza.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 1° aprile 1995 al 15 maggio 1995 nella provincia di Cosenza;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Cosenza: gelate del 1° aprile 1995, del 10 aprile 1995, del 15 maggio 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)*, ed *f)*, nel territorio dei comuni di Altomonte, Bisignano, Castrovillari, Firmo, Rocca Imperiale, San Lorenzo del Vallo, Spezzano Albanese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A1698

DECRETO 5 marzo 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Piacenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia e Rimini.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 26, che, a partire dagli eventi del 1995, estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 19 maggio 1995 al 5 giugno 1995 nella provincia di Reggio nell'Emilia;

grandinate dal 30 maggio 1995 al 5 giugno 1995 nella provincia di Modena;

grandinate dal 30 maggio 1995 al 10 giugno 1995 nella provincia di Bologna;

grandinate dal 1° giugno 1995 al 5 giugno 1995 nella provincia di Ravenna;

grandinate del 5 giugno 1995 nella provincia di Ferrara;

grandinate del 5 giugno 1995 nella provincia di Forlì;

grandinate del 6 giugno 1995 nella provincia di Rimini;

grandinate dal 15 giugno 1995 al 17 agosto 1995 nella provincia di Piacenza;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Considerato che le colture danneggiate nei territori delimitati non sono ammissibili all'assicurazione agevolàta, ai sensi dell'art. 9 della predetta legge n. 158/1992;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bologna: grandinate del 30 maggio 1995, del 5 giugno 1995, del 10 giugno 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Baricella, Bazzano, Calderara di Reno, Crevalcore, Galliera, Malalbergo, San Pietro in Casale;

Ferrara: grandinate del 5 giugno 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Argenta, Bondeno, Cento, Ferrara, Mirabello, Poggio Renatico, Portomaggiore, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda, Voghiera;

Forlì: grandinate del 5 giugno 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Borghi, Cesena, Civitella di Romagna, Gambettola, Gatteo, Meldola, Mercato Saraceno, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone;

Modena: grandinate del 30 maggio 1995, del 5 giugno 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), g)*, nel territorio dei comuni di Bomporto, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelvetro di Modena, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Prospero, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola;

Piacenza: grandinate del 15 giugno 1995, del 5 luglio 1995, del 17 agosto 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Nibbiano, Vernasca, Ziano Piacentino;

Ravenna: grandinate del 1° giugno 1995, del 5 giugno 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), g)*, nel territorio dei comuni di Castel Bolognese, Faenza;

Reggio nell'Emilia: grandinate del 19 maggio 1995, del 5 giugno 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Boretto, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto, Fabbrico, Gattatico, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo;

Rimini: grandinate del 6 giugno 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Bellaria - Igea Marina, Poggio Berni, Rimini, Santarcangelo di Romagna, Verucchio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A1699

DECRETO 5 marzo 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ragusa.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 26, che a partire dagli eventi del 1995, estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 31 ottobre 1995 nella provincia di Ragusa;

gelate dal 20 novembre 1995 al 23 novembre 1995 nella provincia di Ragusa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Considerato che le colture danneggiate nei territori delimitati non sono ammissibili all'assicurazione agevolata, ai sensi dell'art. 9 della predetta legge n. 185/1992;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni e alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ragusa:

grandinate del 31 ottobre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), e),* nel territorio dei comuni di Acate, Vittoria;

gelate dal 20 novembre 1995 al 23 novembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Comiso, Ispica, Modica, Ragusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A1700

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 28 febbraio 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area della anglistica.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Raimondo Volante;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 23 gennaio 1996;

Considerata l'attività svolta dal suddetto cittadino comunitario presso università;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area della anglistica, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di «Bachelor of Arts» in studi italiani, conseguito in Inghilterra dal dott. Raimondo Volante, nato a Macclesfield il 23 giugno 1950.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1996

Il direttore: D'ADDONA

96A1714

DECRETO 28 febbraio 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area della fisica.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Valerie J. Brown;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 23 gennaio 1996;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area della fisica, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Bachelor of Science» ed il PhD in fisica ed astronomia, conseguiti in Inghilterra dalla dott.ssa Valerie J. Brown, nata a Dunoon (Regno Unito) il 14 febbraio 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1996

Il direttore: D'ADDONA

96A1715

DECRETO 28 febbraio 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca nell'area delle scienze agrarie.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Peter Frank;

Considerata l'attività di ricerca svolta dall'interessata presso università ed enti di ricerca;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 23 gennaio 1996;

Considerata l'attività svolta dall'interessato presso università;

Decreta:

E riconosciuto, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca nell'area delle scienze agrarie, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di 'Candidatus Agronomiae conseguito in Danimarca dal dott. Peter Frank, nato a Kobenhaun il 17 marzo 1961.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1996

Il direttore: D'ADDONA

96A1716

DECRETO 28 febbraio 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero ai fini dell'esercizio della professione di assistente sociale in Italia.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985 relativo all'ordinamento delle scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, relativo al valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, relativa all'ordinamento della professione di assistente e istituzione dell'albo professionale;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dalla sig.ra Catherine Robert;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 23 gennaio 1996;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini dell'esercizio della professione di assistente sociale in Italia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo «Diplom d'Etat d'Assistant de Service Social» conseguito in Francia dalla sig.ra Catherine Robert, nata a Montataire (Francia) il 14 maggio 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1996

Il direttore: D'ADDONA

96A1717

DECRETO 28 febbraio 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero ai fini dell'esercizio della professione di assistente sociale in Italia.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985 relativo all'ordinamento delle scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, relativo al valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, relativa all'ordinamento della professione di assistente e istituzione dell'albo professionale;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dal sig. Norberto Langheim;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 23 gennaio 1996;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini dell'esercizio della professione di assistente sociale in Italia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo «Diplom Socialpadagoge» conseguito in Germania dal sig. Norberto Langheim, nato a Napoli il 23 febbraio 1942.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1996

Il direttore: D'ADDONA

96A1718

DECRETO 28 febbraio 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nelle aree della lingua e letteratura inglese e americana.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Jonathan Benison;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 23 gennaio 1996;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nelle aree della lingua e letteratura inglese e americana, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Bachelor of Arts» in inglese, «Master of Arts» in letteratura, sociologia della letteratura e del P.h.D. (dottorato) in letteratura, conseguiti in Inghilterra dal dott. Jonathan Karel Benison, nato a Calcutta l'8 gennaio 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1996

Il direttore: D'ADDONA

96A1719

DECRETO 28 febbraio 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area filologica.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Arthur Micke;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 23 gennaio 1996;

Considerata l'attività svolta dal suddetto cittadino comunitario presso università;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area filologica, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di «Magister Artium» in filologia tedesca, conseguiti in Germania dal dott. Arthur Micke, nato a Mannheim il 14 novembre 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1996

Il direttore: D'ADDONA

96A1720

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1995.

Rimodulazione della deliberazione 26 marzo 1993 concernente l'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88, seconda fase, interessante le regioni Liguria, Marche e Toscana.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) ed in particolare l'art. 75 concernente il richiamato Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;

.Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/88, in data 19 dicembre 1988, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, relativa agli interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;

Visti i programmi operativi delle regioni Liguria, Marche e Toscana, approvati dalla Commissione delle Comunità europee relativamente al contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale nelle zone colpite da declino industriale per il periodo 1992-1993 (obiettivo 2 - seconda fase);

Vista la propria deliberazione in data 26 marzo 1993 concernente l'applicazione dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 183/87, relativa al suddetto obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88;

Viste le note in data 6 e 21 dicembre 1995, con le quali il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sottoposto alla valutazione del CIPE la rimodulazione del cofinanziamento disposto con la predetta delibera per i programmi operativi Liguria, Marche e Toscana, a seguito delle modifiche apportate in sede di comitati di sorveglianza al piano finanziario dei programmi in questione;

Considerato che le suddette modifiche comportano il trasferimento di fondi dalla gestione regionale alla gestione nazionale per la misura «Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese industriali», che risulta, pertanto, incrementata di un importo pari a 2,499 miliardi di lire per l'anno 1994;

Ravvisata la necessità di procedere alla rimodulazione delle linee finanziarie a suo tempo approvate al fine di permettere la chiusura delle operazioni relative ai pagamenti ai beneficiari finali;

Delibera:

1. L'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore delle regioni Liguria, Marche e Toscana, già stabilito con la deliberazione CIPE 26 marzo 1993, viene rideterminato in 8,570 miliardi di lire, relativamente all'anno 1994, per interventi a sostegno delle piccole e medie imprese industriali e in 30,939 miliardi di lire, per la realizzazione di programmi a gestione regionale, come indicato nelle tabelle allegate, che formano parte integrante della presente delibera.

Nell'ambito dell'ammontare complessivo di 183,867 miliardi di lire come previsto dalla citata deliberazione, gli interventi del Fondo di rotazione sono conseguentemente cosi rideterminati:

lire 13,914 miliardi a favore delle piccole e medie imprese industriali, da effettuarsi secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

lire 169,953 miliardi per la realizzazione di progetti di competenza regionale.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote nazionali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fin quando perdura l'intervento comunitario.

Roma, 21 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 68

ALLEGATO

SPESA NAZIONALE PUBBLICA
Regolamento CEE n. 2052/88 - Obiettivo 2

AZIONI IN FAVORE DELLE P.M.I. INDUSTRIALI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(in miliardi di lire)

	Delibera 26 marzo 1993 FdR legge n. 183/87 1994	Incrementi 1994	Rimodulazione 1994
Liguria	2,342	0,900	3,242
Marche	1,259	1,476	2,735
Toscana	2,470	0,123	2,593
Totale	6,071	2,499	8,570

SPESA NAZIONALE PUBBLICA
Regolamento CEE n. 2052/88 - Obiettivo 2

AZIONI DI COMPETENZA REGIONALE
(in miliardi di lire)

	Delibera 26 marzo 1993 FdR legge n. 183/87 1994	Riduzioni 1994	Rimodulazione 1994
Liguria	10,835	0,900	9,935
Marche	8,928	1,476	7,452
Toscana	13,675	0,123	13,552
Totale	33,438	2,499	30,939

96A1721

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1995.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel 1995 nel settore della protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico e contro gli incendi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazionedella politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il richiamato Fondo di rotazione;

Visti i regolamenti (CEE) n. 3528/86 e n. 2157/92, relativi alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico;

Visti i regolamenti (CEE) n. 1696/87 e n. 1697/87, recanti talune modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico;

Visti i regolamenti (CEE) n. 3529/86 e n. 2158/92, relativi alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi;

Visto il regolamento (CEE) n. 1170/93, recante talune modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2158/92 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi;

Considerato che la Commissione dell'Unione europea ha adottato le decisioni di approvazione per diciannove progetti presentati dal Governo italiano, ai sensi dei suddetti regolamenti (CEE) n. 2157/92 e n. 2158/92, per complessivi 19.089,15 milioni di lire;

Viste le note in data 21 febbraio, 24 luglio, 5 ottobre, e 1° dicembre 1995, con le quali il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche, quantifica il fabbisogno finanziario per l'anno 1995 in 11.345,45 milioni di lire a fronte del regolamento (CEE) n. 2157/92 ed in 7.743,70 milioni di lire a fronte del regolamento (CEE) n. 2158/92;

Considerato che con proprie deliberazioni 15 marzo 1990, 30 luglio 1991, 2 agosto 1991, 31 gennaio 1992, 30 dicembre 1992 e 13 aprile 1994, per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 2158/92, sono stati messi a disposizione complessivi 54.978 milioni di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87 e che le regioni Emilia-Romagna, Lazio e Campania hanno attivato solo parzialmente i finanziamenti loro assegnati, non utilizzando il complessivo importo di 7.743,70 milioni di lire;

Considerato che per l'importo di 11.345,45 milioni di lire, occorrente per il regolamento (CEE) n. 2157/92, è necessario ricorrere alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Considerato che per l'importo di 7.743,70 milioni di lire, occorrente per il regolamento (CEE) n. 2158/92, è possibile ricorrere alla revoca ed alla riprogrammazione delle citate risorse già assegnate e non utilizzate dalle regioni Emilia-Romagna, Lazio e Campania;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Sono revocate e destinate alla riprogrammazione le assegnazioni, pari a 7.743,70 milioni di lire, già disposte dal CIPE in favore delle regioni Emilia-Romagna, Lazio e Campania, come previsto nella tabella *A*, che forma parte integrante della presente delibera.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi nel settore della protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico e contro gli incendi, è disposto per l'anno 1995 un finanziamento a favore delle regioni di 11.345,45 milioni di lire a fronte del regolamento (CEE) n. 2157/92 e di 7.743,70 milioni di lire a fronte del regolamento (CEE) n. 2158/92, come indicato nella tabella *B*, che forma parte integrante della presente delibera. Ad esso si provvede mediante riprogrammazione delle risorse indicate al precedente punto 1, pari a 7.743,70 milioni di lire, non ancora attivate e giacenti presso il Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il predetto Fondo provvede, altresì, a finanziare l'ulteriore onere di 11.345,45 milioni di lire.

3. I trasferimenti alle regioni e province autonome sono effettuati sulla base di apposite richieste trasmesse al Fondo di rotazione tramite il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e secondo le modalità di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568. Lo stato di avanzamento delle azioni viene valutato sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione da parte del soggetto responsabile dell'attuazione, anche su supporto informativo della Ragioneria generale dello Stato.

4. Il Fondo di rotazione interviene solo per azioni cofinanziate dall'Unione europea, con esclusione, quindi, sia degli aiuti consentiti, ma non cofinanziati, che degli aiuti eccedenti i limiti ammessi al cofinanziamento comunitario. Per i predetti regolamenti, il Fondo di rotazione anticipa, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1170/93 della Commissione, la quota comunitaria, acquisendo i relativi rimborsi.

5. Il Fondo di rotazione è autorizzato a proseguire negli anni successivi al 1995 e, comunque, fino a quando perdura l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio a favore degli aventi diritto.

6. Le regioni adottano tutte le misure ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi in questione. A tal fine esse dovranno adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte e in corso di definizione — nell'ambito delle intese sottoscritte il 26 luglio ed il 29 settembre 1995 con la Commissione europea ed in sede di Conferenza Stato-regioni — in ordine al rafforzamento delle strutture amministrative, alla attivazione del monitoraggio centralizzato degli interventi effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonché alla revisione delle procedure ed al potenziamento ed ampliamento dell'azione di assistenza tecnica.

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, definisce lo stato di attuazione degli interventi al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio di cui sopra.

Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio o nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonché le procedure previste dall'art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341.

Le somme assegnate potranno essere rideterminate dal CIPE nel corso dell'anno 1996, previo esame del Comitato di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 284/94, in funzione dell'avanzamento degli interventi, anche in applicazione a quanto disposto dal sopracitato art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341.

7. Le regioni ed il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione può procedere ad ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 21 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 67

TABELLA A

(milioni di lire)

Protezione delle Foreste contro gli incendi
Revoca e riprogrammazione di risorse gia' assegnate dal CIPE
Regolamenti (CEE) 3529/86 e 2158/92

	Del. CIPE 15.3.90 (x 1.000)	Del. CIPE 30.7.91 (x 1.000)	Del. CIPE 2.8.91 (x 1.000)	Del. CIPE 31.1.92 (x 1.000)	Del. CIPE 30.12.92 (x 1.000)	Del. CIPE 13.4.94 (x 1.000)	Totale risorse assegnate anni 1990-1994 (x 1.000)	Risorse revocate oggetto di riprogrammazione (x 1.000)
Valle D'Aosta	130	1.000	428				1.558	
Piemonte	1.000	2.345	1.004	1.124		700	6.173	
Liguria	300					245	545	
Lombardia	1.000	489	210	485			2.184	
P.A. Bolzano								
P.A.Trento								
Friuli V.G.	500			185			685	
Veneto	1.000	379	163	370		611	2.523	
Emilia Romagna	500	127	54	370			1.051	1051,00
Toscana	700	1.263	550	612		700	3.845	
Umbria				212			212	
Marche								
Lazio					8.400		8.400	4882,10
Abruzzo								
Molise	1.000	253	109	740			2.102	
Campania	1.500	579	248				2.327	(*) 1810,60
Puglia		253	109	606			968	
Basilicata		216	93	296	1.500		2.105	
Calabria								
Sicilia						2.424	2.424	
Sardegna						2.018	2.018	
M.R.A.A.F.					14.488	1.370	15.858	
	7.630	6.924	2.968	5.000	24.388	8.058	54.978	7743,70

(*) L'importo da riprogrammare va imputato per 903,6 milioni di lire alla deliberazione del 15 marzo 1990; per 579 milioni di lire alla deliberazione del 30 luglio 1991; per 248 milioni di lire alla deliberazione del 2 agosto 1991.

TABELLA B

FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI FINANZIARI DA EFFETTUARSI NEL 1995 NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE DELLE FORESTE CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E CONTRO GLI INCENDI

(milioni di lire)

REGIONI	REG.TO N. 2157/92	REG.TO N. 2158/92	TOTALE
P.A. BOLZANO	1.194,00		1.194,00
P.A. TRENTO	520,00		520,00
FRIULI-V.G.	51,00		51,00
VENETO	225,50	260,90	486,40
TOSCANA		538,00	538,00
UMBRIA		550,20	550,20
ABRUZZO		96,90	96,90
MOLISE		538,00	538,00
SICILIA		1.746,00	1.746,00
SARDEGNA		1.794,90	1.794,90
M.R.A.A.F. *	9.354,95	2.218,80	11.573,75
TOTALE	11.345,45	** 7.743,70	19.089,15

Totale risorse riprogrammate	7.743,70
Totale Fondo di rotazione L. 183/87	11.345,45
Totale finanziamento	19.089,15

* Comprende progetti: C.F.S., Istituto Ricerche Ambiente Italia, e Centro Interregionale di Coordinamento e Documentazione.

** Riprogrammazione di fondi già assegnati.

96A1722

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1995.

Rimodulazione della deliberazione 23 giugno 1995 relativa agli interventi finanziari da effettuarsi nel corso del 1994, con il concorso del Fondo sociale europeo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazionedella politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificata dalla legge n. 236/1993, che all'art. 25 prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo;

Vista la propria delibera del 23 giugno 1995, con la quale è stato determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 183/1987, il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel 1994 con il concorso del Fondo nazionale europeo;

Considerato in particolare che la predetta delibera consente al CIPE di adottare, su proposta del Ministero del lavoro rimodulazioni nella distribuzione delle risorse per effetto delle riprogrammazioni proposte;

Vista la nota n. 56263/G/86/177 del 14 dicembre 1995, con la quale il Ministero del lavoro ha chiesto di modificare la citata delibera;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Le assegnazioni già disposte con delibera CIPE del 23 giugno 1995, per il cofinanziamento delle azioni del Fondo sociale europeo a titolo degli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5b, per l'anno 1994, sono rideterminate secondo l'allegata tabella.

Roma, 21 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 61

TABELLA A

RIMODULAZIONE INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO - ANNO 1994 - (Milioni di lire)

TITOLARI P.O.	QUOTA COMUNITARIA					TOTALE	QUOTA NAZIONALE				TOTALE
						FSE	STATO		REGIONI	PRIVATI	
	OB. 3	OB. 4	OB. 2	OB. 5b	OB.1		L. 845 art.25	L. SETTORE			
AOSTA	2.134	526	-	-		2.660	1.887	182	517	665	3.261
PIEMONTE	32.509	-	-	-		32.509	28.286	3.166	7.863	418	39.733
LOMBARDIA	21.000	8.685	1.056	383		31.304	26.186	2.567	7.188	2.319	38.260
TRENTO	8.460	1.096		4		9.560	8.098	1.034	2.283	269	11.684
BOLZANO	7.198	2.351		-		9.649	8.104	770	2.219	578	11.671
FRIULI V. G.	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
VENETO	10.067	-	-	-	-	10.067	8.257	1.586	2.461	-	12.304
LIGURIA	12.241	2.475	8.452	931		24.099	19.561	619	5.045	4.229	29.454
EMILIA	55.286	12.519	-	-		67.805	59.613	2.800	15.603	4.857	82.873
TOSCANA	6.180	-	7.364	3.796		17.340	15.992	962	4.239	-	21.193
UMBRIA	3.526	-	279	-		3.805	3 274	447	930	-	4.651
MARCHE	1.194	-	-	-		1.194	628	539	292	-	1.459
LAZIO	36.918	10.767	7.526	2.493		57.704	51.985	1.790	13.444	3.308	70.527
MIN. LAV. F. O.	25.132	11.837				36.969	-	45.184	-	-	45.184
MIN. LAV. A. I.		1.534				1.534	1.500	-	-	375	1.375
TOTALE C/NORD	221.845	51.970	24.677	7.607		306.099	233.371	61.646	62.084	17.018	374.119
ABRUZZO	19.189	38			3.042	22.269	4.989	969	1.465	-	7.423
MOLISE	-	-			-	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	-	-			-	-	-	-	-	-	-
PUGLIA	-	-			-	-	-	-	-	-	-
BASILICATA	9.415	1.718			20.280	31.413	7.341	990	2.083	57	10.471
CALABRIA	-	-			-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	33.634	3.986			20.178	57.798	6.523	1.833	2.083	8.821	19.269
SARDEGNA	43.782	2.414			16.522	62.718	14.611	627	3.810	1 858	20.906
ML - EMERG.OCC.	6.975	7.125			-	14.100	-	4.700	-	-	4.700
ML - IMP.GIOV.					271	271	81	9	-	-	90
ML - FORM. EST.	2.250					2.250	675	75	-	-	750
ML - AZ. INN./A.T.	700					700	210	23	-	-	233
TOT. MEZZOG.	115.945	15.281			60.293	191.519	34.410	9.226	9.467	10.736	63.839
TOT. GENERALE	337.790	67.251	24.677	7.607	60.293	497.618	267.781	70.872	71.551	27.754	437.958

96A1723

DELIBERAZIONE 26 gennaio 1996.

Criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;

Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 1 della predetta legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la determinazione dei criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10 del medesimo articolo;

Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso il CIPI;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha trasformato in società per azioni l'IRI, l'ENI, l'INA e l'ENEL;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha demandato al CIPE il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha sostituto il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 223/1991 prevedendo la possibilità di concedere proroghe del trattamento di integrazione salariale straordinaria alle imprese i cui programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione presentino particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali di detti programmi, con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio;

Vista la propria deliberazione in data 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995, con la quale sono stati fissati i criteri per l'applicazione del comma 9 dell'art. 1 della citata legge n. 223/1991;

Vista la direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 91 del 19 luglio 1995 in merito alla individuazione del quinquennio di cui all'art. 1, comma 9, della citata legge n. 223/1991;

Considerato che il processo di riassetto delle risorse economiche ed umane, nell'ambito del sistema delle imprese e dei gruppi, tanto a prevalente capitale pubblico che privato, si è svolto nel quinquennio 1991-1995, durante il quale l'economia ha attraversato gravi difficoltà;

Ritenuto necessario favorire con opportune misure il tempestivo completamento del predetto processo di riassetto;

Rilevato che l'interpretazione formulata con la direttiva del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 91/1995 consente la prosecuzione, oltre l'11 agosto 1995, del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria alle aziende, cui è già stata applicata la deliberazione CIPE del 18 ottobre 1994;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 19 gennaio 1996 e la successiva integrazione in data 25 gennaio, di regolamentazione dei casi di prosecuzione dei programmi già approvati ai sensi della citata deliberazione del 18 ottobre 1994;

Udita la relazione del Sottosegretario al lavoro e alla previdenza sociale in merito all'esigenza di assicurare continuità nella tutela degli ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori delle imprese sopra individuate, impegnate in rilevanti e complesse iniziative societarie, accompagnate da misure tendenti al riassetto occupazionale;

Delibera:

1. Nel caso di imprese, anche appartenenti a gruppi a prevalente capitale pubblico — interessate da processi di riordino e che abbiano già beneficiato dell'applicazione della delibera CIPE del 18 ottobre 1994 — possono essere presentati a completamento di quelli già approvati, programmi predisposti ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, anche senza soluzione di continuità rispetto al termine di scadenza dei precedenti piani quadriennali di ristrutturazione o riorganizzazione o conversione.

2. Oltre ai requisiti previsti dalla vigente normativa, tali programmi dovranno comunque:

essere in linea con gli interventi guida di carattere programmatico-strategico e gli obiettivi produttivi e occupazionali già fissati nei precedenti piani approvati, anche se non portati a definitivo compimento, per documentate difficoltà di carattere tecnico-organizzativo determinatesi nel quadro delle emergenze economico-produttive attraversate dal Paese;

assicurare attraverso la predisposizione di un puntuale progetto di riassetto degli equilibri occupazionali, la sistemazione del restante personale in esubero soprattutto attraverso il passaggio a società acquirenti;

prevedere tempi certi e contenuti per l'ulteriore ricorso alla CIGS e l'impegno ad accelerare le iniziative dei programmi da realizzare.

3. Gli accordi intervenuti tra le parti sociali, in sede governativa o presso il Ministero del lavoro, terranno conto delle disposizioni contenute nella presente deliberazione.

4. Il Ministro del lavoro, nell'ambito della relazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 451/1994, riferirà sullo stato di applicazione della presente deliberazione.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Presidente delegato: FANTOZZI

Registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 63

96A1724

DELIBERAZIONE 26 gennaio 1996.

Criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha demandato al CIPE il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante, tra l'altro, le disposizioni per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse;

Visti, in particolare, l'art. 1, comma 1, del predetto decreto-legge che reca la definizione di aree depresse e dei diversi istituti della programmazione negoziata, nonché il secondo comma del medesimo articolo che demanda al CIPE l'approvazione degli accordi, delle intese e dei contratti di programma da stipulare;

Visto l'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, che prevede — nei casi in cui il Governo abbia stipulato protocolli di intesa o intese di programma per la reindustrializzazione con le regioni ovvero con le parti sociali — la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale da parte del Ministro del lavoro, in deroga alla normativa vigente;

Considerato che la norma predetta, tesa ad assicurare la tutela salariale ai lavoratori dipendenti da unità produttive ubicate nel Mezzogiorno, nelle aree a declino industriale e, più in generale, nelle aree depresse coinvolte in programmi di reindustrializzazione richiede, dato il suo rilevante impatto sociale, che ne venga chiaramente delineato l'esatto ambito applicativo;

Considerato, altresì, che il legislatore non ha definito i requisiti e le caratteristiche del «protocollo di intesa»;

Ritenuto urgente, in particolare, individuare criteri per quanto concerne i requisiti soggettivi ed oggettivi nonché le priorità nell'utilizzo delle limitate risorse preordinate allo scopo;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 gennaio 1996 e la successiva integrazione in data 25 gennaio;

Udita la relazione del Sottosegretario al lavoro e alla previdenza sociale;

Delibera:

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge n. 515/1995 si intendono per «accordo di programma» e «intesa di programma» quelli definiti dal comma 1, punti *c)* ed *e)*, della legge n. 104/1995 ed approvati dal CIPE, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 1.

2. Per quanto attiene al «protocollo di intesa» sono richiesti i seguenti requisiti:

Soggetti firmatari:

a) Ministro del lavoro o Sottosegretario delegato o presidente o componente delegato del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) presidente della regione o assessore delegato;

c) segretario, o suo delegato, delle confederazioni e/o unioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, competenti a livello nazionale o regionale.

Il protocollo di intesa deve essere sottoscritto sempre da un soggetto di cui al punto *a)* ed, almeno, da uno dei soggetti di cui ai punti *b)* e *c)*;

Oggetto del protocollo di intesa deve essere un progetto di reindustrializzazione definito quanto a:

a) tipo e settore di intervento;

b) localizzazione dell'intervento;

c) provenienza delle fonti di finanziamento;

d) soggetti realizzatori;

e) ricadute occupazionali;

f) durata.

3. Per la valutazione delle richieste di intervento CIGS che vanno corredate, oltreché dal citato progetto di reindustrializzazione, anche da un progetto di lavori socialmente utili, si dovrà tenere conto:

a) dell'avvio effettivo della reindustrializzazione entro un anno dalla decorrenza del beneficio richiesto;

b) della rilevanza sociale dell'intervento invocato in relazione al numero dei lavoratori coinvolti (almeno 300 unità, anche se dipendenti da più imprese della stessa area).

4. Si procederà alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in considerazione delle limitate risorse finanziarie all'uopo preordinate, secondo le seguenti priorità:

a) i casi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56;

b) l'ordine cronologico di inoltro delle istanze da parte delle imprese interessate presso i competenti uffici quale si rileva dalla data di protocollo. Nel caso di istanze presentate presso uffici diversi da imprese articolate in più unità locali, si considererà la data di protocollo più favorevole.

5. Le disposizioni della presente deliberazione si applicano ai protocolli d'intesa stipulati successivamente al 26 gennaio 1996.

6. I protocolli di intesa stipulati in data anteriore al 26 gennaio 1996 dovranno comunque avere i sottonotati requisiti:

a) quanto ai requisiti soggettivi. Nel caso in cui il protocollo non sia stato già sottoscritto dal Ministro del lavoro o da uno degli altri soggetti individuati al punto 2) della presente deliberazione: convalida del protocollo già stipulato da parte del Ministro del lavoro medesimo;

b) quanto ai requisiti oggettivi. Dovranno, sempre, essere presenti gli elementi di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)* del precedente punto 2 ed almeno uno degli elementi restanti.

Ai predetti protocolli di intesa non si applica il punto 3 della presente deliberazione.

Il Ministro del lavoro, nell'ambito della relazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 451/1994, riferirà sullo stato di applicazione della presente deliberazione.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Presidente delegato: FANTOZZI

Registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62

96A1725

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 21 febbraio 1996.

Modificazione all'allegato 3 dell'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche in ordine al cambio di denominazione dell'Istituto per lo sfruttamento biologico delle lagune, in Lesina, in «Istituto per lo studio degli ecosistemi costieri».

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi di cui al decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 13708 in data 14 febbraio 1996;

Vista la deliberazione del consiglio di presidenza n. 587/1994;

Considerato che il Consiglio nazionale delle ricerche, con nota prot. n. 148270 in data 15 novembre 1995, ha interessato il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica circa la modifica relativa al cambio di denominazione per il controllo di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 gennaio 1996, protocollo n. SVE/11/B/6/1, con la quale il Ministero medesimo si è espresso positivamente circa il predetto cambio di denominazione;

Ravvisata l'opportunità di provvedere alla modifica dell'ordinamento dei servizi in relazione alla denominazione dell'Istituto di cui sopra;

Decreta:

L'allegato 3 dell'ordinamento dei servizi, di cui al decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 13708 in data 14 febbraio 1996 è modificato nel senso che l'Istituto per lo sfruttamento biologico delle lagune, Lesina (Foggia), afferente al Comitato nazionale per le scienze e le tecnologie dell'ambiente e dell'habitat, assume la denominazione di «Istituto per lo studio degli ecosistemi costieri».

Si riporta in allegato l'elenco completo di tutti gli istituti e centri del Consiglio nazionale delle ricerche, con l'indicazione dei rispettivi comitati di afferenza, comprensivo della modifica di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 21 febbraio 1996

Il presidente: GARACI

ALLEGATO

01 - COMITATO NAZIONALE
PER LE SCIENZE MATEMATICHE

All. 3 Istituto per la matematica applicata, Genova
- Istituto di analisi numerica, Pavia
- Istituto per le applicazioni del calcolo «Mauro Picone», Roma

Istituto di analisi globale ed applicazioni, Firenze

- Istituto per le applicazioni della matematica, Napoli
- Istituto per le applicazioni della matematica e dell'informatica, Milano (con sezioni distaccate a Firenze e a Torino)
- Istituto per ricerche di matematica applicata, Bari
- Istituto di matematica computazionale, Pisa

All. 4 – Centro di ricerche per il calcolo parallelo e i supercalcolatori, Napoli

02 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE FISICHE

All. 3 – Istituto di studio e tecnologie sulle radiazioni extraterrestri, Bologna
- Istituto di radioastronomia, Bologna
- Istituto per lo studio dei fenomeni fisici e chimici della bassa e alta atmosfera, Bologna
- Istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche, Firenze
- Istituto di elettronica quantistica, Firenze
- Istituto di cibernetica e biofisica, Genova
- Istituto per ricerche in fisica cosmica e tecnologie relative, Milano
- Istituto di fisica del plasma, Milano
- Istituto di cibernetica, Napoli
- Istituto di materiali speciali per l'elettronica e magnetismo, Parma
- Istituto di elaborazione della informazione, Pisa
- Istituto di biofisica, Pisa
- Istituto di acustica «O.M. Corbino», Roma
- Istituto di fisica atomica e molecolare, Pisa
- Istituto di fisica dell'atmosfera, Roma
- Istituto di fisica dello spazio interplanetario, Frascati (Roma)
- Istituto di elettronica dello stato solido, Roma
- Istituto di astrofisica spaziale, Frascati (Roma)
- Istituto di cosmo-geofisica, Torino
- Istituto per lo studio della dinamica delle grandi masse, Venezia
- Istituto di tecniche spettroscopiche, Messina
- Istituto per le applicazioni interdisciplinari della fisica, Palermo
- Istituto di fisica cosmica con applicazioni all'informatica, Palermo
- Istituto di struttura della materia, Frascati (Roma)
- Istituto per l'elaborazione di segnali ed immagini, Bari
- Istituto per lo studio delle metodologie geofisiche-ambientali, Modena
- Istituto nazionale di metodologie e tecnologie per la microelettronica, Catania
- Istituto di tecnologia informatica spaziale, Matera
- Istituto per lo studio di nuovi materiali per l'elettronica, Lecce

All. 4 – Centro di elettronica quantistica e strumentazione elettronica, Milano
- Centro per l'astronomia infrarossa e lo studio del mezzo interstellare, Firenze
- Centro di fisica degli stati aggregati ed impianto ionico, Trento
- Centro di studio per la fisica delle superfici e delle basse temperature, Genova

03 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE CHIMICHE

All. 3 – Istituto di spettroscopia molecolare, Bologna
- Istituto di fotochimica e radiazioni d'alta energia, Bologna
- Istituto dei composti del carbonio contenenti eteroatomi e loro applicazioni, Ozzano Emilia (Bologna)
- Istituto di chimica e tecnologia dei materiali e dei componenti per l'elettronica, Bologna
- Istituto per lo studio della stereochimica ed energetica dei composti di coordinazione, Firenze
- Istituto di chimica delle macromolecole, Milano
- Istituto di chimica di molecole di interesse biologico, Napoli
- Istituto di ricerca e tecnologia delle materie plastiche, Napoli (con sezione distaccata a Brindisi)
- Istituto di ricerche sulla combustione, Napoli
- Istituto di chimica e tecnologie inorganiche e dei materiali avanzati, Padova
- Istituto di polarografia ed elettrochimica preparativa, Padova
- Istituto di chimica quantistica ed energetica molecolare, Pisa
- Istituto di chimica dei materiali, Roma (Montelibretti)
- Istituto di cromatografia, Roma (Montelibretti)
- Istituto di strutturistica chimica «Giordano Giacomello», Roma (Montelibretti)
- Istituto di chimica nucleare, Roma (Montelibretti)
- Istituto di metodologie avanzate inorganiche, Roma (Montelibretti)
- Istituto per l'applicazione delle tecniche chimiche avanzate ai problemi agrobiologici, Sassari
- Istituto per la chimica e la tecnologia dei materiali polimerici, Catania
- Istituto per lo studio delle sostanze naturali di interesse alimentare e chimico farmaceutico, Valverde (Catania)
- Istituto di ricerche sui metodi e processi chimici per la trasformazione e l'accumulo dell'energia, Messina
- Istituto di chimica fisica applicata dei materiali, Genova
- Istituto di chimica analitica strumentale, Pisa
- Istituto di chimica e tecnologia dei prodotti naturali, Palermo
- Istituto per i materiali speciali, Potenza
- Istituto di ricerca su membrane e modellistica di reattori chimici, Cosenza
- Istituto per la tecnologia dei materiali compositi, Napoli
- Istituto di studi chimico-fisici di macromolecole sintetiche e naturali, Genova

All. 4 – Centro di studio sulle sostanze organiche naturali, Milano
- Centro di studio sulla sintesi e la struttura dei composti dei metalli di transizione nei bassi stati di ossidazione, Milano
- Centro di studio per la sintesi e la stereochimica di speciali sistemi organici, Milano
- Centro di studio sui processi elettrodici, Milano
- Centro per lo studio sulle relazioni tra struttura e reattività chimica, Milano
- Centro di studio per la chimica dei composti cicloalifatici ed aromatici, Genova
- Centro di studio per la chimica e tecnologia dei composti metallorganici degli elementi di transizione, Padova
- Centro di studio sui meccanismi di reazioni organiche, Padova

- Centro di studio sulla stabilità e reattività dei composti di coordinazione, Padova
- Centro di studio sulla chimica del farmaco e dei prodotti biologicamente attivi, Padova
- Centro di studio sugli stati molecolari radicalici ed eccitati, Padova
- Centro di studio per la fisica delle macromolecole, Bologna
- Centro di studio su fotoreattività e catalisi, Ferrara
- Centro di studio sulla chimica e struttura dei composti eterociclici e loro applicazioni, Firenze
- Centro studi sui processi ionici di polimerizzazione e proprietà fisiche e tecniche di sistemi di macromolecole, Pisa
- Centro di studio per l'elettrochimica e la chimica fisica delle interfasi, Roma
- Centro di studio sulla struttura e attività catalitica dei sistemi di ossidi, Roma
- Centro di studio per la termodinamica chimica alle alte temperature, Roma
- Centro di studio per la chimica delle sostanze organiche naturali, Roma
- Centro di studio per la chimica del farmaco, Roma
- Centro di studio sui meccanismi di reazione, Roma
- Centro di studio per la strutturistica diffrattometrica, Parma
- Centro di studio per la chimica dei plasmi, Bari
- Centro di studio per la sintesi, le proprietà chimiche e le proprietà fisiche di macromolecole stereordinate e otticamente attive, Pisa
- Centro di studio sui biopolimeri, Padova
- Centro di studio per la radiochimica ed analisi per attivazione, Pavia
- Centro di studio per la termodinamica e l'elettrochimica dei sistemi salini fusi e solidi, Pavia
- Centro di studio sulle metodologie innovative di sintesi organiche, Bari
- Centro di studi chimico-fisici sull'interazione luce-materia, Bari
- Centro di studio sulla chimica e le tecnologie per l'ambiente, Venezia

04 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE BIOLOGICHE E MEDICHE

All. 3
- Istituto di neuroscienze e bioimmagini, Milano
- Istituto di fisiologia clinica, Pisa
- Istituto di neurofisiologia, Pisa
- Istituto di mutagenesi e differenziamento, Pisa
- Istituto di biologia cellulare, Roma
- Istituto di psicobiologia e psicofarmacologia, Roma
- Istituto di psicologia, Roma
- Istituto di ricerche sulle talassemie ed anemie mediterranee, Cagliari (con sezione a Sassari)
- Istituto di biologia dello sviluppo, Palermo
- Istituto di citomorfologia normale e patologica, Chieti
- Istituto sulla tipizzazione tissutale e problemi della dialisi, L'Aquila
- Istituto di medicina sperimentale e biotecnologie, Cosenza
- Istituto di medicina sperimentale, Roma
- Istituto di fisiopatologia respiratoria, Palermo
- Istituto di tecnologie biomediche avanzate, Milano
- Istituto di neurobiologia, Roma
- Istituto di scienze e tecnologie dello sport, Palermo
- Istituto di bioimmagini e fisiopatologia del sistema nervoso centrale, Catania
- Istituto di biotecnologie applicate alla farmacologia, Catanzaro
- Istituto di metodologie diagnostiche avanzate, Palermo
- Istituto per lo studio della patologia del sangue e degli organi emopoietici, Sassari

All. 4
- Centro di studio dell'immunogenetica e l'oncologia sperimentale, Torino
- Centro di studio sulla biologia cellulare e molecolare delle piante, Milano
- Centro per lo studio della farmacologia cellulare e molecolare, Milano
- Centro di studio per le ricerche cardiovascolari, Milano
- Centro di studio sulla patologia cellulare, Milano
- Centro di studio sulla patologia della mammella e la produzione igienica del latte, Milano
- Centro di studio per la neurofisiologia cerebrale, Genova
- Centro di studio per la biologia e fisiopatologia muscolare, Padova
- Centro di studio per la fisiologia e biochimica delle metalloproteine, Padova
- Centro di studio delle biomembrane, Padova
- Centro di studio per la faunistica ed ecologia tropicali, Firenze
- Centro di studio sulla genetica evoluzionistica, Roma
- Centro di studio sulla biologia molecolare, Roma
- Centro di studio per gli acidi nucleici, Roma
- Centro di studio per la fisiopatologia dello shock, Roma
- Centro di studio per la endocrinologia e l'oncologia sperimentale, Napoli
- Centro di studio sui mitocondri e metabolismo energetico, Bari (con sezione distaccata a Trani)
- Centro di studio per l'istochimica, Pavia
- Centro di fisiologia clinica, Reggio Calabria
- Centro per lo studio delle cellule germinali, Siena
- Centro per la neurofarmacologia, Cagliari
- Centro di studio per la medicina nucleare, Napoli
- Centro per lo studio dell'invecchiamento, Padova

05 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE GEOLOGICHE E MINERARIE

All. 3
- Istituto internazionale per le ricerche geotermiche, Pisa
- Istituto di geocronologia e geochimica isotopica, Pisa
- Istituto per il trattamento dei minerali, Roma
- Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del bacino padano, Torino
- Istituto di geologia marina, Bologna
- Istituto internazionale di vulcanologia, Catania
- Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia meridionale ed insulare, Roges di Rende (Cosenza)
- Istituto di ricerca sul rischio sismico, Milano
- Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nei bacini dell'Italia Nord-Orientale, Padova
- Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia centrale, Perugia
- Istituto di geochimica dei fluidi, Palermo
- Istituto di ricerca «Geomare Sud», Napoli
- Istituto di ricerca per lo sviluppo di metodologie cristallografiche, Bari
- Istituto di ricerca sulle argille, Marsiconuovo

All. 4
- Centro studi per la fisica delle rocce e le geotecnologie, Torino
- Centro di studi sulla geodinamica delle catene collisionali, Torino
- Centro di studio per la geodinamica alpina e quaternaria, Milano
- Centro di studio per la cristallochimica e cristallografia, Pavia
- Centro di studio per la geodinamica alpina, Padova
- Centro di studio per la minerogenesi e la geochimica applicata, Firenze

- Centro di studio di geologia dell'Appennino e delle catene perimediterranee, Firenze
- Centro di studio per la geologia strutturale e dinamica dell'Appennino, Pisa
- Centro di studio per il quaternario e l'evoluzione ambientale, Roma
- Centro di studio per la geologia tecnica, Roma
- Centro di studio per gli equilibri sperimentali in minerali e rocce, Roma
- Centro di studi geominerari e mineralurgici, Cagliari
- Centro di studio sulle risorse idriche e la salvaguardia del territorio, Bari

06 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE AGRARIE

All. 3
- Istituto di nematologia agraria applicata ai vegetali, Bari
- Istituto del germoplasma, Bari
- Istituto per lo studio dei problemi agronomici dell'irrigazione nel Mezzogiorno, Ercolano (Napoli)
- Istituto di ricerche sull'adattamento dei bovini e dei bufali all'ambiente del Mezzogiorno, Ponticelli (Napoli)
- Istituto per le biosintesi vegetali nelle piante di interesse agrario, Milano
- Istituto per la chimica del terreno, Pisa
- Istituto di biochimica ed ecofisiologia vegetali, Roma (Montelibretti)
- Istituto di fitovirologia applicata, Torino
- Istituto per la fisiologia della maturazione e della conservazione del frutto delle specie arboree mediterranee, Sassari
- Istituto per l'agrometeorologia e l'analisi ambientale applicata all'agricoltura, Firenze
- Istituto tossine e micotossine da parassiti vegetali, Bari
- Istituto di ecologia e di idrologia forestale, Castiglione Cosentino (Cosenza)
- Istituto sulla propagazione delle specie legnose, Scandicci (Firenze)
- Istituto miglioramento genetico delle piante forestali, Firenze
- Istituto per l'agroselvicoltura, Porano (Terni)
- Istituto per la difesa e la valorizzazione del germoplasma animale, Milano
- Istituto di ricerche sull'olivicoltura, Perugia
- Istituto di ricerche sul miglioramento genetico delle piante foraggere, Perugia
- Istituto sull'orticoltura industriale, Bari
- Istituto di ricerca sulle biotecnologie agroalimentari, Lecce
- Istituto di ricerca sul monitoraggio degli agroecosistemi Sassari
- Istituto di orticoltura e colture industriali, Marsiconuovo
- Istituto di ecofisiologia delle piante arboree da frutto, Bologna

All. 4
- Centro di ricerche sui ruminanti minori, Bari
- Centro di studio sulla micologia del terreno, Torino
- Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite, Torino
- Centro di studio per l'alimentazione degli animali in produzione zootecnica, Torino
- Centro di studio sulla biologia ed il controllo delle piante infestanti, Padova
- Centro di studio sulla gestione dei sistemi agricoli e territoriali, Bologna
- Centro di studio dei fitofarmaci, Bologna
- Centro di studio per la conservazione dei foraggi, Bologna
- Centro di studio per la patologia delle specie legnose montane, Firenze
- Centro di studio per i colloidi del suolo, Firenze
- Centro di studio dei microorganismi autotrofi, Firenze
- Centro di studio per la genesi, classificazione e cartografia del suolo, Firenze
- Centro di studio per la microbiologia del suolo, Pisa
- Centro di studio sulla chimica e biochimica dei fitofarmaci, Perugia
- Centro di studio sulle colture erbacee strategiche per l'ambiente mediterraneo, Catania
- Centro di studio per il miglioramento genetico degli agrumi, Palermo
- Centro per lo studio tecnologico, bromatologico e microbiologico del latte, Milano
- Centro di studio sui pascoli mediterranei, Sassari
- Centro di studio sul miglioramento genetico degli ortaggi, Portici (Napoli)
- Centro di studio sui virus e virosi delle colture mediterranee, Bari
- Centro di studio per il miglioramento sanitario delle colture agrarie, Milano
- Centro di studio sulle tecniche di lotta biologica, Napoli

07 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE D'INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA

All. 3
- Istituto per i circuiti elettronici, Genova
- Istituto per l'automazione navale, Genova
- Istituto motori, Napoli
- Istituto per la tecnica del freddo, Padova
- Istituto di sistemistica e bioingegneria, Padova
- Istituto C.N.U.C.E., Pisa
- Istituto di analisi dei sistemi ed informatica, Roma
- Istituto per la pianificazione e la gestione del territorio, Napoli
- Istituto per la residenza e le infrastrutture sociali, Bari
- Istituto per l'edilizia ed il risparmio energetico, Palermo
- Istituto per le macchine movimento terra e veicoli fuoristrada, Ferrara
- Istituto di ricerca per l'elettromagnetismo e i componenti elettronici, Napoli
- Istituto gas ionizzati, Padova
- Istituto per la ricerca sui sistemi informatici paralleli, Napoli
- Istituto per la sistemistica e l'informatica, Cosenza

All. 4
- Centro di studio sull'ingegneria dei sistemi per la elaborazione dell'informazione, Milano
- Centro di studio per l'informatica e i sistemi di telecomunicazioni, Bologna
- Centro di studio sulle cause di deperimento e sui metodi di conservazione delle opere d'arte, Firenze
- Centro di studio per metodi e dispositivi per radiotrasmissioni, Pisa
- Centro di studio sulle cause di deperimento e dei metodi di conservazione delle opere d'arte, Roma
- Centro di studio per l'elaborazione numerale dei segnali, Torino
- Centro di studio per la propagazione ed antenne, Torino
- Centro di studio per la dinamica dei fluidi, Torino
- Centro di studio per la televisione, Torino
- Centro di studio sulle telecomunicazioni spaziali, Milano
- Centro di studio sulla teoria dei sistemi, Milano
- Centro di studio sulle cause di deperimento e sui metodi di conservazione delle opere d'arte «Gino Bozza», Milano
- Centro di studi sulla affidabilità, sicurezza e diagnostica dei sistemi elettrici di potenza, Palermo
- Centro di studio sulle reti di elaboratori, Palermo

08 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE STORICHE FILOSOFICHE E FILOLOGICHE

All. 3 - Istituto di linguistica computazionale, Pisa
- Istituto per gli studi micenei ed egeo-anatolici, Roma
- Istituto per la civiltà fenicia e punica, Roma (Montelibretti)
- Istituto sui rapporti italo-iberici, Cagliari
- Istituto per l'archeologia etrusco-italica, Roma

All. 4 - Centro di studi del pensiero filosofico del '500 e del '600 in relazione ai problemi della scienza, Milano
- Centro di studi sulla filosofia contemporanea, Genova
- Centro di studio sulla storia della tecnica, Genova
- Centro di studio per la dialettologia italiana «O Parlangeli», Padova
- Centro di studio per le ricerche di fonetica, Padova
- Centro di studio per il lessico intellettuale europeo, Roma
- Centro di studio del pensiero antico, Roma
- Centro di studio sull'archeologia greca, Catania
- Centro di studi vichiani, Napoli
- Centro di studi «Opera del vocabolario italiano», Firenze
- Centro per lo studio delle letterature e delle culture delle aree emergenti, Torino (con sezione distaccata a Milano)

09 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE GIURIDICHE E POLITICHE

All. 3 - Istituto per la documentazione giuridica, Firenze
- Istituto di studi sulle regioni, Roma
- Istituto per lo studio comparato sulle garanzie dei diritti fondamentali, Napoli
- Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari, Bologna
- Istituto di studi giuridici sulla comunità internazionale, Roma

All. 4 - Centro di studio e ricerche di diritto comparato e straniero, Roma

10 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE ECONOMICHE, SOCIOLOGICHE E STATISTICHE

All. 3 - Istituto di ricerca sull'impresa e lo sviluppo, Torino
- Istituto di ricerche sulla economia mediterranea, Napoli
- Istituto di ricerche sulle attività terziarie, Napoli
- Istituto di ricerche sulla popolazione, Roma
- Istituto di ricerche sulle dinamiche della sicurezza sociale, Penta di Fisciano (Salerno)
- Istituto di ricerca sulla dinamica dei sistemi economici, Milano
- Istituto di studi sull'economia del Mezzogiorno nell'età moderna, Napoli
- Istituto di studi sulle strutture finanziarie e lo sviluppo economico, Napoli

11 - COMITATO NAZIONALE PER LE RICERCHE TECNOLOGICHE E L'INNOVAZIONE

All. 3 - Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia, San Giuliano Milanese (Milano)
- Istituto di studi sulla ricerca e sulla documentazione scientifica, Roma
- Istituto di tecnologie biomediche, Roma
- Istituto di metrologia «G. Colonnetti», Torino
- Istituto per la meccanizzazione agricola, Torino
- Istituto di ricerche tecnologiche per la ceramica, Faenza (Ravenna)
- Istituto per la corrosione marina dei metalli, Genova
- Istituto di tecnologie industriali e automazione, Milano
- Istituto per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano)
- Istituto per la lavorazione dei metalli, Orbassano (Torino)
- Istituto per le tecnologie didattiche, Genova
- Istituto per la ricerca sul legno, Firenze
- Istituto per la tecnologia del legno, San Michele all'Adige (Trento)
- Istituto sulla propulsione e sull'energetica, Peschiera Borromeo (Milano)
- Istituto di ricerche e sperimentazione laniera «O. Rivetti», Biella (Vercelli)
- Istituto di tecnologie didattiche e formative, Palermo
- Istituto per le tecnologie informatiche multimediali, Milano

12 - COMITATO NAZIONALE PER LA SCIENZA E LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

13 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE E LE TECNOLOGIE DELL'AMBIENTE E DELL'HABITAT

All. 3 - Istituto di biologia del mare, Venezia
- Istituto italiano di idrobiologia «Dr. Marco De Marchi», Pallanza
- Istituto sperimentale talassografico, Messina
- Istituto sperimentale talassografico, Taranto
- Istituto di ricerca sulle acque, Roma (con sedi distaccate a Bari e Milano)
- Istituto di ricerche sulla pesca marittima, Ancona
- Istituto per lo studio degli ecosistemi costieri, Lesina (Foggia)
- Istituto di tecnologia della pesca e del pescato, Mazara del Vallo (Trapani)
- Istituto inquinamento atmosferico, Roma (Montelibretti)
- Istituto di metodologie avanzate di analisi ambientale, Potenza
- Istituto per lo studio dell'inquinamento atmosferico e agrometeorologia, Lecce
- Istituto di ricerca sull'inquinamento ambientale, Sassari
- Istituto sperimentale talassografico, Trieste

14 - COMITATO NAZIONALE PER LE BIOTECNOLOGIE E LA BIOLOGIA MOLECOLARE

All. 3 - Istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli
- Istituto di biochimica delle proteine ed enzimologia, Napoli
- Istituto di chimica degli ormoni, Milano
- Istituto di genetica biochimica ed evoluzionistica, Pavia
- Istituto di genetica molecolare, Alghero (Sassari)
- Istituto di scienze dell'alimentazione, Avellino

All. 4 - Centro di studio per la chimica dei recettori e delle molecole biologicamente attive, Roma
- Centro di studio di biocristallografia, Napoli

15 - COMITATO NAZIONALE PER LA SCIENZA E LA TECNOLOGIA DEI BENI CULTURALI

All 3 - Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali, Roma (Montelibretti)
- Istituto internazionale di studi federiciani, Potenza
- Istituto per la conservazione delle opere monumentali, Lecce

96A1727

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 8 marzo 1996.

Variazione alla denominazione sociale della società Giano Vita S.p.a., in Torino.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede tra l'altro l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 14 novembre 1991 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita rilasciato alla società Giano Vita S.p.a, con sede in Torino, vicolo San Lorenzo n. 1;

Viste le comunicazioni di Giano Vita S.p.a. e gli allegati verbali delle assemblee straordinarie dei soci tenutesi in data 19 giugno 1995 e 22 gennaio 1996, nel corso delle quali sono stati deliberati il trasferimento della sede sociale e la variazione della denominazione sociale;

Approva

la variazione della denominazione sociale di «Giano Vita S.p.a.», in «Roma Vita S.p.a.» e il trasferimento della sede sociale da vicolo S. Lorenzo, n. 1, a via Dellala, n. 8 - Torino.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1996

Il direttore generale: FOGLIA

96A1726

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 8 marzo 1996, n. 37835.

Agevolazioni ai sensi della legge n. 488/1992. Circolare esplicativa.

Alle imprese interessate
All'ABI
All'Assilea
All'Assireme
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con circolare n. 38522 del 15 dicembre 1995 (supplemento ordinario n. 156 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995), sono state fornite le indicazioni necessarie all'applicazione del regolamento concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla legge n. 488/1992. Con la presente circolare si forniscono ulteriori elementi utili per l'accesso alle agevolazioni.

1. *Business plan.*

1.1. In ottemperanza alle prescrizioni formulate dalla Commissione dell'U.E., in allegato al modulo di domanda deve essere presentato anche un piano aziendale, il business plan, che consenta di valutare la validità tecnico-economico-finanziaria della relativa iniziativa. Al fine di agevolare la redazione di detto business

plan, si forniscono gli orientamenti di questa amministrazione, validi per il primo anno di applicazione della normativa, circa la corretta predisposizione dello stesso.

1.2. Detto piano aziendale dovrebbe essere composto convenzionalmente di due parti: una prima, descrittiva, concernente l'impresa (organizzazione, campo di attività, solidità finanziaria, ecc.), l'iniziativa e l'unità produttiva nell'ambito della quale l'iniziativa medesima viene realizzata (ragioni che ne giustificano la realizzazione, presupposti tecnico-economici, prospettive di mercato, cicli tecnologici, ecc.); una seconda parte, analitica e numerica, che, con riferimento all'unità produttiva suddetta, sviluppi alcuni prospetti relativi ai conti economici, ai flussi di cassa, alle attività e passività, alle fonti ed agli impieghi, per ciascun esercizio, da quello precedente all'avvio a realizzazione dell'iniziativa a quello di entrata a regime della stessa che, si ricorda, avviene entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in funzione.

Per i programmi fino a tre miliardi di lire, promossi dalle imprese estrattive e manifatturiere, per quelli fino a un miliardo di lire, promossi dalle imprese di servizi, e per quelli di importo superiore a detti limiti ma avviati a realizzazione antecedentemente all'esercizio di presentazione della domanda di agevolazioni nei termini di cui all'art. 12, comma 3, del regolamento o finalizzati all'adeguamento degli impianti alle norme di legge o che non determinano variazioni significative nei costi e nei ricavi dell'unità produttiva, il business plan può essere limitato alla prima parte descrittiva, ritenendosi sufficienti, per quanto riguarda la seconda parte, i dati economico-finanziari forniti attraverso gli specifici prospetti contenuti nel modulo di domanda.

Per quanto concerne gli altri casi, viceversa, una corretta e completa redazione del business plan dovrebbe comprendere anche la seconda parte analitica.

1.3. Al fine di agevolare la redazione di tale documento e di consentire criteri di valutazione uniformi da parte delle banche concessionarie, si suggerisce inoltre alle imprese interessate allo sviluppo della seconda parte del business plan (conti economici, flussi di cassa, ecc.) di utilizzare almeno i dati di base elencati nei prospetti di cui all'allegato n. 1, ferma restando la massima libertà per le imprese medesime in merito ai criteri di elaborazione dei dati stessi e di rappresentazione dell'elaborazione medesima.

I citati prospetti di cui all'allegato n. 1, compilati dalle imprese interessate seguendo le istruzioni ivi riportate, devono essere allegati al modulo di domanda insieme al business plan.

Alcuni di tali dati sono già richiesti attraverso il modulo di domanda; è necessario che essi vengano indicati comunque, nella stessa maniera, con i medesimi criteri, le stesse grandezze ed unità di misura.

Resta fermo che tale richiesta di dati non riveste carattere imperativo, costituendo una semplice linea guida per la redazione del business plan medesimo.

2. *Criteri di ammissibilità alle agevolazioni per le attività di trasformazione dei prodotti di cui al punto G) dell'allegato n. 2 alla circolare 15 dicembre 1995, n. 38522.*

Ferma restando l'esclusione dal cofinanziamento dell'U.E. delle attività di trasformazione dei prodotti di cui al punto *G)* dell'allegato n. 2 alla circolare 15 dicembre 1995, n. 38522, si forniscono le seguenti precisazioni in merito all'ammissibilità delle stesse alle sole risorse nazionali.

I programmi di investimento finalizzati alla tutela dell'ambiente e conformi alla disciplina comunitaria (G.U. C72 del 10 marzo 1994) sono ammissibili alle agevolazioni.

In base agli orientamenti ed alle limitazioni previsti dall'U.E. (decisione 94/173/CE, pubblicata nella G.U.C.E. del 23 marzo 1994 e Orientamenti della Commissione 96/C 29/03 pubblicati nella G.U.C.E. del 2 febbraio 1996) per gli aiuti alla trasformazione dei prodotti agricoli, sono esclusi dalle agevolazioni gli investimenti di cui al punto 1.2 dell'allegato alla decisione 94/173/CE della Commissione del 22 marzo 1994 (v. allegato n. 2).

Con riferimento alle divisioni, ai gruppi, alle classi ed alle categorie della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91 di cui al punto *G)* dell'allegato n. 2 alla citata circolare, sono esclusi dalle agevolazioni gli investimenti che non rispettano le condizioni specifiche previste ai punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11 dell'allegato alla decisione 94/173/CE del 22 marzo 1994 (v. allegato n. 2), secondo il seguente dettaglio:

ISTAT '91	Punto dell'allegato alla decisione 94/173/CE
15.11.1, limitatamente a: produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata in carcasse; produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata in tagli; fusione di grassi commestibili di origine animale; lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne.	2.10
15.11.2 (tutta la categoria)	2.10
15.12.1, limitatamente a: macellazione di volatili e di conigli; preparazione di carne di volatili e di conigli; produzione di carne di volatili e di conigli fresca.	2.10
15.12.2 (tutta la categoria)	2.10
15.13 (tutta la classe)	2.10
15.3 (tutto il gruppo)	2.2 e 2.7
15.4 (tutto il gruppo)	2.5 e 2.6
15.51 (tutta la classe)	2.3
15.61.1 (tutta la categoria)	2.1
15.61.2, limitatamente a: lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito. Produzione di farina di riso; produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio; fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria pasticceria e biscotteria.	2.1
15.62 (tutta la classe)	2.1 e 2.8
15.7 (tutto il gruppo)	2.1
15.83 (tutta la classe)	2.8
15.89.3, limitatamente alla fabbricazione di aceto	2.11
15.92 (tutta la classe)	2.11
15.93 (tutta la classe)	2.11
15.97 (tutta la classe)	2.1
16 (tutta la divisione)	2.9

Gli investimenti nei settori della produzione del sidro e di altri vini a base di frutta (ISTAT '91: 15.94) e della produzione di altre bevande fermentate non distillate (ISTAT '91: 15.95) sono ammissibili alle agevolazioni.

In base agli orientamenti ed alle limitazioni previsti dalla U.E. per gli aiuti alla trasformazione dei prodotti nel settore della pesca, sono esclusi dalle agevolazioni gli investimenti nell'ambito della classe 15.20 della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91 che non rispettano il punto 2.4 dell'allegato III al regolamento CEE n. 3699/93 del 21 dicembre 1993 (v. allegato n. 3).

Ai fini della concessione delle agevolazioni, il legale rappresentante delle imprese che operano in uno dei settori in argomento deve sottoscrivere una specifica dichiarazione, secondo lo schema di cui all'allegato n. 4, attestante la conoscenza delle normative comunitarie in materia e la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'ammissibilità alle agevolazioni di cui al punto 2 dell'allegato alla decisione 94/173/CE del 22 marzo 1994 o al punto 2.4 dell'allegato III al regolamento CEE n. 3699/93 del 21 dicembre 1993.

3. *Locazione finanziaria.*

Nel caso di iniziativa realizzata in tutto o in parte con il sistema della locazione finanziaria, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni delle relative spese, la stessa non può essere realizzata da più di una società locatrice, che deve essere compresa tra gli istituti collaboratori di cui all'art. 1, comma 3 del regolamento. Si avverte altresì che sulla domanda da presentare alla società locatrice dev'essere comunque indicata, quale destinatario, la banca concessionaria prescelta per l'istruttoria.

4. *Ultimazione ed entrata in funzione del programma di investimenti.*

Con riferimento a quanto indicato all'art. 6, comma 10, del regolamento, si precisa che la data di entrata in funzione si intende coincidente con quella di ultimazione del programma o, nel caso di leasing, con quella di consegna dei beni.

Nel caso in cui, per uno stesso programma, vengano indicate più date di entrata in funzione, per blocchi funzionalmente autonomi, è l'ultima di esse che coincide con la data di ultimazione. In quest'ultimo caso l'entrata a regime, disciplinata dall'art. 9, comma 5, lettera *a)*, dello stesso regolamento, deve avvenire entro ventiquattro mesi dall'ultima delle date di entrata in funzione.

5. *Misura dell'agevolazione richiesta rispetto a quella massima consentita.*

Con riferimento alla misura dell'agevolazione richiesta rispetto a quella massima consentita, da indicare in punti percentuali interi, in cifre ed in lettere, sul frontespizio del modulo di domanda ai fini del calcolo dell'indicatore n. 3 (cfr. punto 6.4 della circolare n. 38522/95) e della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni concedibili, si precisa che nel caso in cui le suddette indicazioni in cifre ed in lettere siano riferite a percentuali diverse, verrà assunta, ai fini di cui sopra, la misura espressa in lettere.

6. *Acquisto di immobili già agevolati.*

Ai fini dell'ammissibilità delle spese relative all'acquisto di immobili che abbiano già beneficiato di altre agevolazioni nei dieci anni precedenti, si precisa che detto decennio decorre dalla data di entrata in funzione relativa alla precedente agevolazione e deve risultare completamente decorso alla data di acquisto dell'immobile (data della prima fattura).

7. *Documentazione da allegare alla domanda di agevolazioni.*

Con riferimento alla documentazione da allegare alla domanda di agevolazioni, di cui all'allegato n. 5 alla circolare n. 38522/95, punti 6 e 7, si precisa che i certificati ivi previsti, fatto salvo quello relativo alle ditte individuali, si intendono sostituiti dal certificato di iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese, comprensivo delle notizie relative alla vigenza dell'impresa.

8. *Spese ammissibili relative alle domande ripresentate ai sensi dell'art. 12, comma 1, del regolamento.*

Con riferimento al punto 11.5 della circolare n. 38522 del 15 dicembre 1995, si precisa che l'ammissibilità della spesa della domanda ripresentata nei limiti di quella originaria si riferisce all'ipotesi di ripresentazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, del regolamento e non ai sensi dell'art. 5, comma 4, del regolamento stesso.

9. *Istruzioni per la compilazione del modulo di domanda.*

Con riferimento al punto C3 delle istruzioni per la compilazione del modulo di domanda, si conferma che l'unità di misura ivi richiamata deve essere espressa per unità di tempo (kg/ora, tonn/turno, pezzi/giorno, ecc.) e si segnala che la stessa deve intendersi riferita alla sola produzione massima e non anche a quella effettiva.

10. *Duplicazione delle domande.*

Nel caso in cui una o più imprese presentino, a fronte del medesimo programma di investimenti, più domande di agevolazione a valere sulla stessa graduatoria annuale, anche se per il tramite di più banche concessionarie o istituti collaboratori, le domande medesime vengono respinte e le agevolazioni eventualmente concesse ed erogate vengono revocate e recuperate con le modalità previste dal regolamento. Restano ferme le eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

11. *Ammissibilità delle iniziative ubicate in Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige - Ammissibilità delle iniziative promosse dalle imprese artigiane.*

Le iniziative produttive ubicate nelle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, non possono essere ammesse al cofinanziamento U.E. a valere sugli interventi della legge n. 488/1992. Pertanto, l'ammissione delle predette iniziative alle agevolazioni in argomento può essere disposta esclusivamente sulla base delle risorse nazionali che verranno destinate alle suddette regioni.

Le medesime considerazioni si applicano, tenuto conto degli orientamenti espressi dalla Commissione U.E., alle iniziative delle imprese artigiane che, in tutte le regioni Obiettivo 2 e 5b, possono essere ammesse alle agevolazioni utilizzando le sole risorse nazionali disponibili per la regione di riferimento.

12. *Ammissibilità delle iniziative ubicate in comune di Livorno.*

La Commissione U.E., con nota dell'8 febbraio 1996, ha comunicato l'esigenza di una rettifica alle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 92.3.c del Trattato di Roma. Tale rettifica riguarda in particolare il comune di Livorno, che è ammesso alla predetta deroga solo limitatamente alla comunità urbana facente parte dell'Obiettivo 2.

13. *Iniziative da valutare unitariamente ai sensi dell'art. 2, comma 4, del regolamento - tempi di realizzazione.*

Nel caso di iniziative da valutare unitariamente ai sensi dell'art. 2, comma 4, del regolamento, tra la prima delle date di avvio a realizzazione e l'ultima delle date di ultimazione delle singole iniziative non può intercorrere un periodo superiore a quarantotto mesi, eventualmente prorogabile di sei mesi ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *d)*, del regolamento. La proroga si intende automaticamente concessa nel caso in cui tra dette domande ve ne siano una o più ripresentate ai sensi dell'art. 12, comma 1, del regolamento medesimo.

14. *Iniziative da valutare unitariamente ai sensi dell'art. 2, comma 4 del regolamento e iniziative realizzate in parte con il sistema della locazione finanziaria - data di sottoscrizione delle domande.*

Nel caso di iniziative da valutare unitariamente o realizzate in parte con il sistema ordinario ed in parte con quello della locazione finanziaria, la data di sottoscrizione delle domande (autentica della firma) deve essere la stessa.

15. *Rettifiche.*

Con riferimento alla circolare n. 38522/95, si ritiene opportuno rettificare i seguenti errori materiali ivi contenuti:

all'allegato n. 1, Obiettivo 5b senza deroga 92.3.c, regione Emilia-Romagna, il termine «Prato» deve intendersi sostituito da «Parma»;

all'allegato n. 6, il testo del titolo riportato tra parentesi deve intendersi sostituito dal seguente «(punto 3.10 della circolare)»;

all'allegato n. 7, il testo del titolo riportato tra parentesi deve intendersi sostituito dal seguente «(punto 11.5 della circolare)»;

all'allegato n. 8, il testo del titolo riportato tra parentesi deve intendersi sostituito dal seguente «(punto 11.5 della circolare)».

Il Ministro: CLÒ

ALLEGATO 1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI CONCERNENTI I DATI DI BASE DA UTILIZZARE PER LO SVILUPPO DELLA SECONDA PARTE DEL BUSINESS PLAN

Le imprese interessate devono compilare i prospetti cui si riferiscono le presenti istruzioni ed allegarli al modulo di domanda insieme al business plan ed all'altra documentazione prevista.

I dati da indicare si riferiscono all'unità produttiva interessata dal programma di investimenti.

DATI DI BASE

AREA DEL COSTO DEL LAVORO

Costo dirigenti, quadri e impiegati, operai
Deve essere inserito, per ciascuna delle tre categorie, la retribuzione annua media lorda, escludendo perciò i contributi ed il TFR a carico dell'impresa.

AREA INVESTIMENTI E AMMORTAMENTI

Investimenti del progetto in esame
Sono ripartiti, conformemente a quanto previsto nel modulo di domanda, nei seguenti capitoli di spesa:
- progettazione e studi
- suolo aziendale
- opere murarie e assimilate
- macchinari, impianti e attrezzature

ai quali è aggiunta l'ulteriore voce dei costi capitalizzati unicamente per raccogliere l'informazione circa i criteri di spesatura.

Coefficienti medi di ammortamento
Per ogni capitolo di spesa deve essere inserito il coefficiente di ammortamento che si considera più idoneo, in relazione alla composizione degli investimenti in questione; così, ad esempio, per il capitolo "macchinari, impianti e attrezzature" il valore da assumere potrà variare in funzione del prevalere dell'uno o dell'altro dei componenti. Oltre agli ammortamenti degli investimenti è inserito anche l'ammortamento dei costi capitalizzati. Il valore da inserire va valutato attentamente in funzione della prevalente "qualità" dei costi capitalizzati.

Sviluppo temporale degli investimenti ammissibili a contributo
Indicare gli investimenti ammissibili a contributo suddivisi per ciascun anno solare di realizzazione del programma e, limitatamente a quelli realizzati con il sistema ordinario, suddivisi anche per capitolo di spesa (gli investimenti realizzati in leasing devono essere suddivisi solo per anno solare, senza ulteriori suddivisioni). Nel caso in cui il programma (che, si ricorda, deve concludersi entro 48 mesi dalla data della domanda) si sviluppi su cinque anni solari, indicare nella colonna "anno 4" gli investimenti relativi agli ultimi due.

AREA MEZZI PROPRI E FINANZIAMENTI SOCI

Mezzi propri investiti nel progetto
Indicare, per ciascun anno solare di realizzazione del programma, i versamenti relativi agli aumenti del capitale sociale e/o ai conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale indicati ai punti D.4.2.1 e D.4.2.2 del modulo di domanda. Nel caso in cui il programma si sviluppi in cinque anni solari e vi siano versamenti anche nel quinto anno, sommare questi ultimi a quelli del quarto.

Finanziamenti soci
Da compilare solo nel caso in cui l'impresa titolare della domanda di agevolazioni possieda solamente l'unità produttiva alla quale si riferiscono i dati dei prospetti. Il finanziamento soci è previsto per consentire all'impresa di affrontare correttamente quelle situazioni in cui il fabbisogno finanziario iniziale, al netto dei mezzi propri, non possa essere coperto adeguatamente da mezzi di terzi, ed allo stesso tempo non si ritenga necessario dotare l'impresa stessa di ulteriori mezzi propri che, col tempo, potrebbero risultare eccessivi. Tali finanziamenti devono

essere considerati onerosi e se ne deve prevedere la restituzione ai soci dal momento in cui dovessero crearsi delle disponibilità finanziarie attive.

AREA DATI FINANZIARI

Dilazioni di pagamento clienti
Deve essere inserito il numero medio di giorni di dilazione di pagamento che si ritiene possibile convenire con i clienti dell'impresa. Il numero dovrà essere possibilmente multiplo di 30, compreso tra 30 e 240.

Dilazione di pagamento fornitori
Deve essere inserito il numero medio di giorni di dilazione di pagamento che si ritiene possibile ottenere dai fornitori dell'impresa. L'acquisto di merci dall'estero potrebbe comportare il rilascio di lettere di credito irrevocabili o di altri documenti analoghi. In tal caso bisognerà valutare a parte le commissioni che la banca addebiterà, inserendone il costo tra le spese generali, e conteggiare la dilazione tenendo conto del tempo che richiederà il trasporto della merce dal momento del carico allo stabilimento. Il valore da inserire nella posizione sarà comunque un valore medio pesato che dovrà tenere conto di tutte le differenti dilazioni ottenibili dai diversi fornitori abituali. Il numero dovrà essere, possibilmente, un multiplo di 30, compreso tra 30 e 180.

AREA DATI ECONOMICI

Quota dei ricavi destinata a fondo svalutazione crediti
Deve essere inserita la percentuale del fatturato annuo che si ritiene potrà non essere pagata dai clienti. Eventuali sconti e abbuoni non vanno considerati in tale ambito ma devono essere portati in detrazione del fatturato previsto.

Rimanenze finali materie prime
Deve essere inserita la percentuale dei consumi annui che si assume debba essere "a magazzino" a fine anno.

Rimanenze finali prodotti finiti
Deve essere inserita la percentuale dei ricavi annui che si assume debba essere "a magazzino" a fine anno. In tale posizione dovranno essere inseriti anche i valori assimilabili al "magazzino prodotti finiti": così, ad esempio, per un'attività di servizi saranno conteggiati i servizi già prestati o apprestati ma non ancora fatturati, per un'attività a commessa la quota di lavori realizzati, ecc.

Assicurazione impianti
Deve essere inserita una percentuale che, applicata al valore dei fabbricati e degli impianti realizzati alla fine dell'anno precedente, possa essere rappresentativa del costo che si dovrà sostenere per assicurare gli stessi dai rischi industriali e di incendio. Questa voce potrebbe esseree omessa qualora il relativo costo fosse inserito fra le spese generali.

Assicurazione merci
Deve essere inserita una percentuale che, applicata al valore dei magazzini materie prime e prodotti finiti, possa essere rappresentativa del costo che si dovrà sostenere per assicurare gli stessi dai rischi di incendio, furto e deterioramento. Questa voce potrebbe essere omessa qualora il relativo costo fosse inserito fra le spese generali.

Materiali e servizi di manutenzione
Deve essere inserita una percentuale che, applicata al valore dei fabbricati e degli impianti realizzati alla fine dell'anno precedente, possa essere rappresentativa del costo che si dovrà sostenere per le manutenzioni ordinarie. Si tenga conto che, più avanti, nel numero degli addetti, dovrà essere considerato anche il personale addetto alla manutenzione e, pertanto, fra i costi da considerare si devono conteggiare solo i materiali e le prestazioni di terzi. Le manutenzioni straordinarie andranno considerate nel prospetto delle spese generali.

Trasporti per acquisti
Deve essere inserita la percentuale, determinata in relazione alle distanze medie di approvvigionamento, ai volumi in gioco, ai mezzi di trasporto utilizzabili, alle convenzioni settoriali, ecc. e che, applicata ai valori delle materie prime acquisite, possa essere rappresentativa dei costi che si dovranno sostenere per il trasporto, in aggiunta a quelli già considerati nei prezzi di acquisto degli stessi prodotti.

PROGRAMMA DI PRODUZIONE E VENDITA

Il prospetto è stato preparato per ospitare fino a sei diverse categorie di prodotti. Qualora il numero dovesse essere superiore sarà necessario raggruppare i diversi prodotti in famiglie omogenee per ricondurli a non più di sei. Il prospetto consente di inserire per ogni prodotto i valori delle produzioni annue, dei prezzi unitari di vendita e dei ricavi nei diversi anni solari del programma, dall'esercizio antecedente quello di avvio a realizzazione del programma medesimo (anno 0) a quello di entrata a regime che, si ricorda, avviene entro 24 mesi dalla data di ultimazione. Il prospetto richiede, inoltre, i dati concernenti l'incidenza sui ricavi stessi dei diversi costi proporzionali.

Unità di misura e produzione annua
Tali valori vanno inseriti solo se sarà possibile esprimere l'attività, avviata con il programma di investimenti, in unità fisiche di misura. In caso contrario si procederà con il diretto riempimento delle caselle successive.

Ricavi
Il valore da inserire deve essere calcolato al netto di eventuali sconti e abbuoni, per i quali non si prevede uno specifico conteggio.

Consumi proporzionali alla produzione
Rientrano in tale classe tutti i consumi di materie prime, di materie ausiliarie, di combustibile e di energia elettrica (uso industriale). Per ogni posizione deve essere inserita la percentuale che ogni voce di costo fa registrare rispetto al valore dei ricavi del singolo prodotto dell'iniziativa in esame.

Costo della manodopera diretta
Tale parametro, espresso in percentuale del valore della produzione, potrebbe anche essere omesso se il numero di operai addetti alla produzione viene imputato direttamente nel prospetto del personale assieme agli operai indiretti. Tuttavia, per un'attività in cui fosse possibile correlare la manodopera diretta con la produzione, converrà seguire la strada dell'input del costo sul valore del ricavo piuttosto che quello degli addetti.

Stagionalità della produzione
Qualora il tipo di attività fosse caratterizzata da una spiccata stagionalità, sarà opportuno segnalare tale fenomeno nella parte finale del prospetto "programma di produzione e vendite", fornendo, per le condizioni a regime, lo sviluppo mensile della produzione in termini percentuali sul totale della produzione annua.

PERSONALE E SPESE GENERALI

Non si ritiene necessario fornire particolari spiegazioni sui valori da inserire nelle posizioni previste da tale prospetto. Se necessario si può omettere di suddividere i costi nelle varie voci di spesa suggerite. In tal caso inserire l'importo globale in corrispondenza del "totale spese generali".

DATI PATRIMONIALI (dell'unità produttiva)

Immobilizzazioni
Inserire i valori a libro e il relativo fondo ammortamento delle immobilizzazioni relative all'anno precedente a quello di avvio a realizzazione del programma.

Trattamento di fine rapporto
Inserire il valore globale del TFR del personale dipendente

Mutui ipotecari
Inserire il valore residuo dei mutui ipotecari preesistenti che siano imputabili all'unità produttiva.

Rate di ammortamento dei mutui ipotecari
Nel caso in cui sia stato inserito il valore residuo dei mutui ipotecari, inserire la quota capitale e la quota interessi delle rate di ammortamento dei 6 anni successivi a quello di avvio a realizzazione del programma.

Dati di base

data:		
Società :		
progetto:		

COSTO DEL LAVORO		
retribuzione annua media per dirigente		milioni/anno
retribuzione annua media per impiegato		milioni/anno
retribuzione annua media per operaio		milioni/anno

INVESTIMENTI	del progetto in esame			
Investimenti:	ammissibili a contributo		non ammissibili a contributo (milioni)	coefficiente medio di ammortam.
	ordinari (milioni)	in leasing (milioni)		
- progettazione e studi				
- suolo aziendale				
- opere murarie e assimilate				
- macchinari, impianti e attrezzature				
- costi capitalizzati				
totale :				

	sviluppo temporale investimenti ammissibili a contributo (milioni)			
	anno 1 (..............)	anno 2 (..............)	anno 3 (..............)	anno 4 (..............)
- progettazione e studi				
- suolo aziendale				
- opere murarie e assim. (escluso leasing)				
- macch., impianti e attrez.(escluso leasing)				
- leasing				
totale :				

MEZZI PROPRI e FINANZIAMENTO SOCI			
mezzi propri investiti nel progetto:	- 1° anno		milioni
	- 2° anno		milioni
	- 3° anno		milioni
	- 4° anno		milioni
finanziamento soci:	- 1° anno		milioni
	- 2° anno		milioni
	- 3° anno		milioni
	- 4° anno		milioni

DATI FINANZIARI		
dilazioni di pagamento clienti		giorni (un multiplo di 30, <=240)
dilazione di pagamento fornitori		giorni (un multiplo di 30, <=180)

DATI ECONOMICI		
a fondo svalutazione crediti		% dei ricavi
rimanenze finali materie prime		% dei consumi
rimanenze finali prodotti finiti		% dei ricavi da vendita
assicurazione impianti		% dei fabbricati e degli impianti
assicurazione delle merci		% dei consumi
materiali e servizi di manutenzione		% dei fabbricati e degli impianti
trasporti per acquisti		% del costo degli acquisti

Programma di produzione e vendita

data:

Società :

progetto:

tipo di prodotto	prodotto A	prodotto B	prodotto C	prodotto D	prodotto E	prodotto F	totale
unità di misura (u.m.)							
prezzi di vendita (in lire/u.m.)							
produzione							
produzione dell'anno 0 (u.m./anno)							
produzione del 1° anno (u.m./anno)							
produzione del 2° anno (u.m./anno)							
produzione del 3° anno (u.m./anno)							
produzione del 4° anno (u.m./anno)							
produzione del 5° anno (u.m./anno)							
produzione del 6° anno (u.m./anno)							
fatturato							
ricavo dell'anno 0 (milioni di lire)							
ricavo 1°anno (milioni di lire)							
ricavo 2°anno "							
ricavo 3°anno "							
ricavo 4°anno "							
ricavo 5°anno "							
ricavo 6°anno "							
materie prime (in % dei ricavi)							
altri consumi proporzionali (in % dei ricavi)							
combustibile (in % dei ricavi)							
energia elettrica (in % dei ricavi)							
imballaggi (in % dei ricavi)							
trasporti per vendite (in % dei ricavi)							
provvigioni (in % dei ricavi)							
costo mano d'opera diretta (in % dei ricavi)(*)							

(*) da indicare solo nel caso in cui non sia stato indicato il n° di operai diretti nel quadro "Personale e spese generali"

qualora la produzione dovesse avere un andamento stagionale nel corso dell'anno è opportuno fornire un'indicazione della ripartizione della produzione stessa per i diversi mesi dell'anno:

gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	semestre 1
luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	semestre 2
					totale anno	100,0

Personale e spese generali

(milioni di lire/anno salvo diversa indicazione)

data:

Società :

progetto:

descrizione	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	anno 6
Personale :						
dirigenti (n°)						
quadri e impiegati (n°)						
operai indiretti (n°)						
(*)operai diretti (n°)						
(*) - solo in caso di mancata indicazione del costo della mano d'opera diretta in % dei ricavi						
totale addetti						
Spese generali (*):						
altri consumi non proporzionali						
canoni di locazione e di noleggio						
canoni di leasing in essere all'anno 0						
spese di rappresentanza						
tasse varie e imposte indirette						
manutenzioni straordinarie						
consulenze tecniche, amministrative, fiscali						
spese per gli organi sociali						
spese legali e notarili						
spese postali e telefoniche						
spese per pubblicità e partecipazione a fiere						
altre assicurazioni (**)						
altre spese						
....						
....						
....						
totale spese generali						

(*) da indicare complessivamente o analiticamente secondo le voci di spesa suggerite

(**) comprendere anche le assicurazioni impianti e merci se non indicate in % nei dati economici

Dati patrimoniali dell'unità produttiva (anno "zero")	data:		
	Società :		
	progetto:		
Immobilizzazioni (in milioni di lire):	valore di libro	fondo ammortam.	
- progettazione e studi			
- suolo aziendale			
- opere murarie e assimilate			
- macchinari, impianti e attrezzature			
- costi capitalizzati			
totale :			
trattamento di fine rapporto del personale:		milioni di lire	
mutui ipotecari residui:		milioni di lire	
rate di ammortamento dei mutui: (milioni di lire)	quota capitale	quota interesse	
anno 1			
anno 2			
anno 3			
anno 4			
anno 5			
anno 6			

ALLEGATO 2

Allegato alla decisione 94/173/CE del 22.3.1994 della Commissione

OMISSIS

1.2 Sono esclusi gli investimenti seguenti:

- investimenti riguardanti la fabbricazione di prodotti trasformati per i quali non sia possibile fornire una dimostrazione realistica dell'esistenza di sbocchi di mercato potenziali;

- investimenti per impianti di magazzinaggio destinati essenzialmente a prodotti d'intervento;

- investimenti riguardanti i depositi frigoriferi per il magazzinaggio dei prodotti congelati o surgelati, salvo quando siano necessari per il normale funzionamento degli impianti di trasformazione;

- investimenti di sostituzione identici o analoghi ad altri investimenti per i quali in precedenza sia già stato concesso alla stessa impresa un contributo del FEAOG, sezione orientamento.

2. Esclusioni relative a taluni settori specifici

2.1. Nei settori dei cereali e del riso (ad eccezione delle sementi), sono esclusi gli investimenti seguenti:

- investimenti riguardanti l'amido, l'industria molitoria, le malterie e le fabbriche di semole e semolini, nonchè investimenti riguardanti i relativi prodotti derivati, eccetto i prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi (tranne i prodotti di idrogenazione dell'amido);

- investimenti riguardanti gli impianti d'insilamento, eccettuati i sili adibiti al deposito, all'essiccazione e al condizionamento della produzione locale nelle zone produttrici, nelle quali esista un'insufficienza comprovata di tali impianti, purchè non venga aumetata la capacità di magazzinaggio;

- investimenti riguardanti l'alimentazione animale, salvo per le unità che producano meno di 20.000 t. all'anno nelle regioni dell'obiettivo 1, nelle quali sia comprovata un'insufficienza di impianti di trasformazione. In questo caso, il beneficiario deve impegnarsi a non realizzare investimenti dello stesso tipo di quelli per i quali è stato concesso l'aiuto, nei tre anni successivi alla sua erogazione; inoltre gli investimenti non devono provocare un aumento della capacità di produzione, salvo nel caso che:
  - venga abbandonata una capacità equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate, oppure
  - si tratti di investimenti che prevedano una valorizzazione dei sottoprodotti della cerealicoltura, oppure
  - la produzione sia destinata all'approvvigionamento locale nei dipartimenti francesi d'oltremare o nelle isole;

2.2 Nel settore degli ortofrutticoli (ad eccezione delle piante medicinali e delle spezie) sono esclusi gli investimenti seguenti, salvo se i prodotti comportano una parte rilevante di innovazione tecnologica in rispondenza all'evoluzione della domanda:

- investimenti intesi a potenziare la capacità di commercializzazione per prodotti di cui si siano constatati durante gli ultimi tre anni, nelle regioni interessate, ingenti ritiri dal mercato dovuti a una produzione eccedentaria;

- tutti gli investimenti comportanti un incremento della capacità di trasformazione, salvo nel caso che nella stessa impresa o in altre imprese determinate venga abbandonata una capacità equivalente oppure salvo per prodotti particolari per i quali è comprovato un significativo incremento degli sbocchi. Questo divieto non si applica nelle regioni dell'obiettivo 1 in cui sia comprovata un'insufficienza di impianti di trasformazione;

- investimenti riguardanti la produzione di concentrati di pomodoro, di pomodori pelati, succhi d'agrumi, di pesche sciroppate e di pere sciroppate, salvo nel caso che abbiano come obiettivo una nuova capacità di trasformazione, inferiore almeno del 20% alla preesistente capacità totale abbandonata nella regione in causa.

2.3 Nel settore del latte di vacca e dei prodotti da esso derivati sono esclusi gli investimenti seguenti:

- investimenti riguardanti il trattamento termico del latte liquido per la conservazione di lunga durata, tranne in Grecia, in Spagna, nei dipartimenti francesi d'oltremare, in Corsica, nel Mezzogiorno, in Sardegna e in Portogallo qualora sia comprovata un'insufficienza di tali impianti;

- investimenti che comportino il superamento dell'insieme dei quantitativi di riferimento individuali di cui dispongono, nell'ambito del regime del prelievo supplementare, i produttori che consegnano il latte all'unità di trasformazione, o che determinino un potenziamento della capacità delle imprese, salvo nel caso che venga abbandonata una capacità equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate;

- investimenti riguardanti i seguenti prodotti: burro, siero in polvere, latte in polvere, butteroil, lattosio, caseina e caseinati;

- iunvestimenti riguardanti l'elaborazione di prodotti freschi o di formaggi, tranne se la produzione comporta una parte rilevante di innovazione tecnologica in rispondenza all'evoluzione della domanda, tranne per i prodotti per i quali è comprovata un'insufficienza di capacità così come di sbocchi reali ed effettivi, ed inoltre tranne per gli investimenti riguardanti l'elaborazione dei prodotti secondo i metodi tradizionali o biologici, quali sono definiti dalla normativa comunitaria.

I divieti di cui ai trattini precedenti non si applicano agli investimenti seguenti, purchè non comportino un incremento della capacità:
- investimenti intesi ad adeguare gli impianti alle norme sanitarie comunitarie;
- investimenti miranti alla tutela dell'ambiente.

OMISSIS

2.5 Nel settore della oleoproteaginose (ad eccezione delle sementi) sono esclusi tutti gli investimenti, tranne i prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi e quelli realizzati in unità che producano meno di 20.000 t. all'anno, nelle regioni dell'obiettivo 1, semprechè non comportino un incremento della capacità di produzione, salvo nel caso che venga abbandonata una capacità equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate, indipendentemente dal fatto che detti investimenti prevedano, nel campo dell'alimentazione animale:
- l'incorporazione diretta negli alimenti di semi oleosi di produzione comunitaria, oppure
- una riduzione del fabbisgono energetico delle industrie di essiccazione e di disidratazione, oppure
- l'impiego di piselli, fave, favette e lupini,

ed a condizione che il beneficiario si impegni a non realizzare investimenti dello stesso tipo di quelli per i quali è stato concesso l'aiuto, nei tre anni successivi alla sua erogazione;

2.6 Nel settore dell'olio d'oliva sono esclusi gli investimenti seguenti:

- investimenti comportanti un incremento della produzione totale dell'oleificio, salvo nel caso che venga abbandonata una produzione equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate;

- investimenti relativi all'estrazione o alla raffinazione dell'olio di sansa;

2.7 Nel settore delle patate sono esclusi gli investimenti riguardanti la fecola e i prodotti derivati dalla fecola, eccetto i prodotti detinati ad usi non alimentari nuovi (tranne i prodotti di idrogenazione della fecola);

2.8 Nel settore dello zucchero, dell'isoglucosio e di tutti gli altri edulcoloranti naturali ottenuti da prodotti agricoli e idonei a sostituire detti prodotti, sono esclusi tutti gli investimenti (omissis)

2.9 Nel settore del tabacco sono esclusi tutti gli investimenti;

2.10 Nel settore della carni e delle uova sono esclusi gli investimenti seguenti:

- investimenti miranti a potenziare la capacità di calibrazione e di condizionamento delle uova di gallina;

- investimenti riguardanti i mercati specializzati nella vendita dei suini;

- investimenti riguardanti la macellazione di suini, ovini, bovini e pollame, salvo che prevedano un nuovo impianto di macellazione inferiore almeno del 20% alla preesistente capacità totale abbandonata nella regione in causa, o salvo che, per i suini, gli ovini e i bovini nonché per i prodotti avicoli diversi dai polli, nelle regioni dell'obiettivo 1 la capacità regionale si dimostri insufficiente.

I divieti di cui ai trattini precedenti non si applicano agli investimenti seguenti, purchè non comportino un incremento della capacità:
- investimenti intesi ad adeguare gli impianti alle norme sanitarie comunitarie;
- investimenti miranti al benessere degli animali;
- investimenti miranti alla tutela dell'ambiente.

2.11 Nel settore dei vini e degli alcoli sono esclusi tutti gli investimenti, tranne i seguenti:

- investimenti necessari per il raggruppamento di imprese o di associazioni di produttori, in caso di ristrutturazione degli impianti di trasformazione, semprechè la nuova capacità di trasformazione sia inferiore almeno del 20% alla preesistente capacità totale abbandonata nella regione in causa;

- investimenti aventi come obiettivi la tutela dell'ambiente, la prevenzione degli inquinamenti, l'eliminazione dei rifiuti e il recupero di imballaggi o di recipienti;

- investimenti relativi ai prodotti ottenuti con la viticoltura biologica (omissis);

- investimenti promossi da organismi che raggruppino, in primo luogo, i produttori e gli altri operatori economici, intesi a migliorare il controllo delle qualità od a ridurre le rese vitivinicole, con l'effetto di favorire la ristrutturazione del settore.

OMISSIS

ALLEGATO 3

Punto 2.4 dell'allegato III al regolamento CEE n. 3699/93 del 21.12.93

OMISSIS

2.4. Trasformazione e commercializzazione

a) Gli investimenti ammissibili riguardano in particolare:

- la costruzione e l'acquisto di edifici ed impianti,

- l'acquisto di nuove attrezzature ed impianti necessari per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dal momento dello sbarco sino alla fase del prodotto finito (comprese in particolare le attrezzature di natura informatica e telematica),

- l'applicazione di nuove tecnologie, destinate in particolare a migliorare la competitività e ad incrementare il valore aggiunto.

b) Non sono ammissibili gli investimenti riguardanti:

- i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

- il commercio al dettaglio.

OMISSIS

ALLEGATO 4

Dichiarazione dell'impresa relativa alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni per le attività di trasformazione dei prodotti di cui al punto G) dell'allegato n. 2 alla Circolare n. 38522 del 15 dicembre 1995.

Il sottoscritto ...., nato a

...., prov. .... il ...., e residente in

...., prov. ...., via e n. civ. ....,

in qualità di .... (1) della ditta ....

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15,

DICHIARA

- che il programma di investimenti concerne una unità produttiva operante in una delle classi o categorie di cui al punto G) dell'allegato n. 2 alla circolare n. 38522 del 15 dicembre 1995;
- di essere a conoscenza delle condizioni, limitazioni e divieti comunitari in materia, ed in particolare quelli di cui al punto 2 dell'allegato alla decisione 94/173/CE del 22.3.94 ed al punto 2.4 dell'allegato III al regolamento CEE n. 3699/93 del 21.12.93;
- che il suddetto programma di investimenti presenta i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni essendo compatibile con le condizioni, limitazioni e divieti citati.

timbro e firma

(1) titolare - amministratore delegato - legale rappresentante - consigliere - socio - socio accomandatario - consorziato - ecc.

Spazio per l'autentica della firma

(art 20 legge n. 15 del 4 gennaio 1968)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig. ....

identificato mediante .... previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

Luogo e data: ....

Il funzionario incaricato/Il notaio: Cognome e Nome ....

Timbro e Firma ....

96A1743

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano Sargenor (modifica di autorizzazione già concessa).

È autorizzata l'immissione in commercio della seguente specialità medicinale con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 40 del 1° marzo 1996

Specialità medicinale: SARGENOR, 20 fiale orali 5 ml, n. di A.I.C. 021845021.

Società Asta Medica S.p.a., via G. Zanella, 3/5 - 20133 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: il prodotto contraddistinto dai numeri di A.I.C. 021845021 può essere dispensato al pubblico fino a tutto il 3 settembre 1996.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A1728

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 marzo 1996

Dollaro USA	1569,48
ECU	1972,84
Marco tedesco	1067,46
Franco francese	311,37
Lira sterlina	2392,99
Fiorino olandese	953,51
Franco belga	51,931
Peseta spagnola	12,700
Corona danese	276,20
Lira irlandese	2469,26
Dracma greca	6,511
Escudo portoghese	10,320
Dollaro canadese	1147,78
Yen giapponese	14,916
Franco svizzero	1323,45
Scellino austriaco	151,77
Corona norvegese	245,04
Corona svedese	231,35
Marco finlandese	341,19
Dollaro australiano	1215,88

96A1788

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto della fondazione «San Patrignano», in Milano, e autorizzazione alla stessa ad accettare alcune donazioni.

Con decreto ministeriale del 29 febbraio 1996 sono state approvate le modifiche apportate all'art. 1 dello statuto della Fondazione San Patrignano con delibera del consiglio di amministrazione del 28 novembre 1991, concernenti il trasferimento della sede sociale dell'ente da Roma, via Monte Zebio n. 40, a Milano, viale Bianca Maria n. 13, ed è stata concessa l'autorizzazione governativa ad accettare la donazione di immobili siti in provincia di Forlì e di Pesaro.

96A1748

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferimento della concessione mineraria per feldspato, mica, caolino ed associati denominata «Pollastra», in territorio dei comuni di Davoli e Satriano, alla società Davoli mineraria S.r.l., in Marina di Davoli.

Con decreto distrettuale n. 3393 dell'11 dicembre 1995 l'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli ha accordato, per la durata di anni dieci, la concessione mineraria per feldspato, mica, caolino ed associati denominata «Pollastra», sita in territorio dei comuni di Davoli e Satriano (Catanzaro) alla società Davoli Mineraria S.r.l., con sede in via Nazionale s.s. 106 Km 161+091, in Marina di Davoli (Catanzaro).

96A1744

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola elementare di S. Giovanni in Croce ad accettare una donazione

Con decreto n. 411/96/Div. 1ª del 6 febbraio 1996 del prefetto della provincia di Cremona il direttore didattico del circolo di Piadena è autorizzato ad accettare la donazione di un videoregistratore Blaupunkt mod. BU 230 matricola 066928, del valore complessivo di L. 500.000 disposta dal sig. Schiavi Adriano, genitore dell'alunna Schiavi Silvia.

96A1749

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con decreto ministeriale 28 luglio 1995, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. A.G I. Agenzia giornalistica italiana, con sede in Roma e unità di Ancona, Catanzaro, Milano e Roma, per il periodo dal 1° novembre 1995 al 31 ottobre 1996

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1996, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1996, della ditta S p a. Società europea di edizioni «Il Giornale», sede in Milano, unità di Genova, Milano e Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S p a. Società europea di edizioni «Il Giornale», sede in Milano, unità di Genova, Milano e Roma per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996

96A1703

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

Attuazione della deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995 recante adozione del progetto di piano stralcio delle fasce fluviali. (Deliberazione n. 1/1996).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

(Omissis)

Delibera che·

Art. 1.

È adottato l'allegato progetto di piano stralcio delle fasce fluviali costituito dai seguenti elaborati: *a)* n. 135 tavole grafiche in scala 1:25.000, n. 17 tavole grafiche in scala 1:10 000, di delimitazione delle fasce fluviali; *b)* norme di attuazione del piano e relativi allegati; *c)* relazione tecnica, dando atto che per quanto concerne la normativa proposta sono stati eliminati i seguenti articoli o parti di essi:

art. 14, comma 4;

art. 16, comma 4, lettera *a)*,

art. 17,

e modificati:

art. 4, comma 1,

art. 4, comma 4,

art. 6, comma 2, lettera *b)*,

art 7, comma 2;

art 11, comma 4,

art 18, comma 4.

Art. 2.

Con riferimento alle misure temporanee di salvaguardia adottate il 10 maggio 1995, ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis*, della legge n. 183/1989, di confermare la loro efficacia sino ai termini di approvazione del Piano stralcio in oggetto e comunque entro i termini massimi previsti dall'art. 17, comma 6-*bis*, della legge n. 183/1989.

Art 3

Dell'adozione del presente progetto di piano è data notizia ai sensi dell'art 18, comma 3 della legge n. 183/1989 nella *Gazzetta Ufficiale* e nei Bollettini ufficiali delle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto e Trentino-Alto Adige.

Art. 4.

Copia della stessa deliberazione, completa degli elaborati costituenti il progetto di piano stralcio fasce fluviali, di cui all'art. 1, sarà depositata ai fini della consultazione per quarantacinque giorni, a partire dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale della difesa del suolo e Magistrato per il Po), il Ministero dell'ambiente, l'Autorità di bacino del fiume Po, le regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto, la provincia autonoma di Trento, nonché le province territorialmente interessate, affinché chiunque sia interessato possa prenderne visione e consultare la documentazione

Art. 5.

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale saranno annotate le richieste di visione e di copia degli atti, mentre le osservazioni sul progetto di piano potranno essere inoltrate alle regioni territorialmente competenti entro i successivi 45 giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui al presente articolo

Art. 6.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato all'art 5, le regioni interessate si esprimono sulle osservazioni pervenute e formulano un parere sul progetto di piano stralcio delle fasce fluviali

Art 7.

Copia della stessa deliberazione, completa degli elaborati costituenti il piano stralcio fasce fluviali, di cui all'art. 1, è trasmessa inoltre, entro trenta giorni dall'approvazione, al Comitato nazionale per la difesa del suolo, il quale, a termine di legge, esprimerà le eventuali osservazioni sul progetto entro novanta giorni dalla data di trasmissione della stessa, inviandole alle regioni interessate ai fini della formulazione di eventuali controdeduzioni. Trascorso il termine il parere si intenderà espresso favorevolmente.

Parma, 5 febbraio 1996

Il Presidente: BARATTA

Il segretario generale: PASSINO

96A1729

Adozione di misure temporanee di salvaguardia con integrazioni alla deliberazione n. 10 del 10 maggio 1995. (Deliberazione n. 2/1996).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso:

che il comitato istituzionale con atto deliberativo n. 10 del 10 maggio 1995 approvava le misure temporanee di salvaguardia di cui all'art. 17, comma 6-*bis* della legge 18 maggio 1989, n. 183 per le aste dei fiumi Po, Ticino, Tanaro, Belbo e Bormida;

che le stesse norme prevedevano che la ricostruzione degli immobili e degli impianti distrutti dagli eventi alluvionali doveva avvenire in linea generale al di fuori delle aree soggette a vincolo, con particolare riguardo a non provocare limitazioni della capacità di invaso delle aree suddette, e dopo opportuna valutazione della compatibilità con le condizioni di rischio legate ai fenomeni di erosione, esondazione e ristagno.

Considerato:

che, nello specifico, tali misure riguardavano i seguenti ambiti fisiografici, ricadenti nei territori delle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna:

1) l'asta del fiume Po tra Torino e il Ponte sulla s.s. n. 412 che unisce Castel San Giovanni (Piacenza) con Pieve Porto Morone (Pavia), dove il sistema delle arginature è discontinuo, con la finalità:

a) di mantenere, nei tratti non arginati, la massima capacità di espansione delle piene, in funzione degli interventi di completamento delle arginature, previsti dal Piano in questione;

b) di ampliare, nei tratti arginati che sono stati interessati da sormonti o da rotte ad opera della piena, le aree golenali attuali;

2) le aste dei fiumi Tanaro, Belbo e Bormida, dalle rispettive confluenze a significativi punti di esondazione a monte, con la finalità prevalente di mantenere la naturale funzione di laminazione delle piene e di evidenziare lo stato di rischio per esondazione, erosione e ristagno che caratterizza le aree in questione;

3) l'asta del fiume Ticino dalla confluenza con il fiume Po fino alla confluenza del Canale Gravellone (Pavia) con la finalità di mantenere nei tratti non arginati la massima capacità di espansione delle piene in funzione degli interventi di completamento delle arginature previsti dal Piano in questione;

che lo stralcio di piano del bacino del fiume Tanaro e lo stralcio di piano di bacino del fiume Po sono in fase avanzata di elaborazione;

che sono giunte segnalazioni da parte degli enti locali relative alla ripiantumazione in sito di pioppeti già erosi o distrutti dall'evento alluvionale del 4-6 novembre 1994 con possibile pregiudizio delle condizioni di sicurezza in caso di evento di piena od alluvionale;

che l'erosione dei pioppeti artificiali ha costituito durante l'evento alluvionale uno dei fattori aggravanti di danno in quanto le piante asportate possono concorrere alla occlusione dei manufatti di attraversamento delle aste fluviali;

che si ritiene indispensabile impedire la ripiantumazione dei pioppeti erosi dall'evento di piena in attesa della approvazione definitiva del piano e della regolazione dell'intera materia;

Considerato inoltre:

che sono state presentate da parte di enti locali e di privati cittadini osservazioni alla perimetrazione delle aree di esondazione da sottoporre a misure temporanee di salvaguardia e richieste di modifiche a seguito di approfondimenti conoscitivi condotti in loco;

Visti:

l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, secondo cui «in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia... (*Omissis*). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

(*Omissis*) .»;

il parere favorevole espresso dal comitato tecnico nella seduta del 12 dicembre 1995 e in ordine all'estensione del vincolo di salvaguardia agli impianti di tipo arboreo;

il parere espresso dal comitato tecnico nella seduta del 24 gennaio 1996 che ha ritenuto compatibili con i presupposti del piano e quindi accoglibili le sole richieste di modifica delle perimetrazioni delle aree sottoposte a vincolo relative a:

comune di Alessandria;

comune di Santo Stefano Belbo;

comune di Farigliano;

IPAB Fondazione Conte Franco Cella di Rivara, comune di Arena Po;

Delibera:

Art. 1.

di modificare la delibera di comitato istituzionale n. 10 del 10 maggio 1995, all'art. 3 come di seguito: la ricostruzione degli immobili e degli impianti, ivi compresi quelli di carattere arboreo, distrutti dagli eventi alluvionali citati in premessa deve avvenire in linea generale al di fuori delle aree soggette a vincolo, laddove questo non sia fattibile la ricostruzione *in situ* può avvenire a condizione che sia documentata dal proponente, con perizia asseverata, l'assenza di presupposti a costituire significativo ostacolo tale da provocare modificazione delle caratteristiche idrauliche del deflusso, con particolare riguardo alle limitazioni della capacità di invaso delle aree suddette, e la compatibilità con le condizioni di rischio legate ai fenomeni di erosione, esondazione e ristagno.

Art. 2.

di modificare le seguenti tavole di cui all'allegato 2 della stessa deliberazione:

BE 1 - BE 2 (comune di S. Stefano Belbo)

BO 4 - BO 5 - BO 6 (comune di Alessandria)

PL 18 (comune di Arena Po)

TA 5 - TA 6 - TA 7 - TA 8 (comune di Alessandria)

TA 26 - TA 27 (comune di Farigliano);

dette tavole sono parte integrante del presente atto.

Art. 3.

Copia della presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nei Bollettini ufficiali delle regioni Piemonte e Lombardia.

Art. 4.

Copia della stessa deliberazione, completa degli elaborati cartografici in scala 1:25.000, è depositata, ai fini della consultazione, presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale della difesa del suolo e Magistrato per il Po), il Ministero dell'ambiente, l'Autorità di bacino del fiume Po nonché le regioni Piemonte e Lombardia. Queste ultime provvederanno alla trasmissione, entro quindici giorni, della stessa ai sindaci dei comuni interessati, i quali, a loro volta entro quindici giorni, provvederanno a pubblicare gli elaborati riguardanti il territorio comunale mediante affissione all'albo pretorio. Dalla data di quest'ultima entreranno in vigore, per ogni ambito comunale, le misure di salvaguardia stesse.

Parma, 5 febbraio 1996

Il Presidente: BARATTA

Il segretario generale. PASSINO

96A1730

Avviso di deposito del progetto di piano stralcio delle fasce fluviali

Si rende noto che, ai sensi del comma 6, dell'art. 18, della legge n. 183/1989, copia integrale del progetto di piano stralcio delle fasce fluviali, adottato dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po il 5 febbraio 1996 con deliberazione n. 1/1996, è depositata per la libera consultazione per quarantacinque giorni, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, presso: l'Autorità di bacino del fiume Po e il Magistrato per il Po in Parma;

il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale difesa del suolo e il Ministero dell'ambiente - Direzione generale V.I.A. in Roma; le regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto e la provincia di Trento nonché le province territorialmente interessate presso la sede delle rispettive giunte.

96A1731

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lingua e cultura italiana dell'Università per stranieri di Siena (via Pantaneto n. 45 - 53100 Siena) è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

lingua italiana - settore scientifico disciplinare n. L11A.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

96A1732

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lingua e cultura italiana dell'Università per stranieri di Siena (via Pantaneto n. 45 - 53100 Siena) è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

semeiotica del testo - settore scientifico disciplinare n. M07E.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

96A1733

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti della legge 30 novembre 1973, n. 66, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università degli studi dell'Aquila è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare A02A denominato analisi matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di che trattasi dovranno far pervenire le loro domande debitamente corredate dalla relativa documentazione al magnifico rettore dell'Università dell'Aquila, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A1734

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9, dell'art. 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1993 di assegnazione di posti su piano triennale 1991-93, si comunica che presso la facoltà di scienze statistiche dell'Università degli studi di Bologna è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina e il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

settore: A02B «probabilità e statistica matematica», per la disciplina «calcolo delle probabilità».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro Ateneo, direttamente al preside della facoltà di scienze statistiche entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

Il docente chiamato sarà tenuto ad assumere l'impegno di un secondo corso oltre a quello di titolarità e di ciò dovrà fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità di fondi, necessari per la retribuzione del docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

96A1736

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge n. 537/1993, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di seconda fascia per la disciplina ed il settore sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lingue e letterature straniere:

disciplina «geografia» - settore scientifico-disciplinare: M06A «geografia».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La nomina sarà subordinata ad apposita copertura finanziaria mediante deliberazione del consiglio di amministrazione e adottata compatibilmente con gli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

96A1735

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996 recante: «Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1996).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, nell'allegato II, parte B, «Organismi nocivi di cui deve essere vietata l'introduzione o la diffusione in alcune zone protette se presenti su determinati vegetali o prodotti vegetali», dopo la lettera «b) Batteri» e immediatamente di seguito alla pag. 41 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi inserita e pubblicata la seguente parte:

«c) **Funghi**

Specie	Oggetto della contaminazione	Zone protette
1. Glomerella gossypii Edgerton	Sementi e frutti (capsule) di Gossypium spp.	EL
2. Gremmeniella abietina (Lag.)Morelet	Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr.,destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	IRL,UK (N-IRL)
3. Hypoxylon mammatum (Wahl.)J.Miller	Vegetali di Populus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	IRL,UK (N-IRL)
4. Phytophthora cinnamomi Rands	Vegetali di Persea americana P.Mill., ad eccezione dei frutti e delle sementi	EL (Creta)

d) **Virus ed organismi patogeni virus-simili**

Specie	Oggetto della contaminazione	Zone protette
Citrus tristeza Virus (isolati Europei)	Frutti di Citrus Clementina Hort.ex. Tanaka, con foglie e peduncoli	EL,F(Corsica), I,P».

96A1709

Comunicato relativo all'avviso della Banca d'Italia concernente: «Situazione al 31 dicembre 1995»
(Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 46 del 24 febbraio 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 29, accanto alla dicitura: «Situazione al 31 dicembre 1995», deve intendersi inserito quanto di seguito riportato: «*PROVVISORIA: Non comprende le situazioni di assestamento e di chiusura*», inoltre, sempre nella medesima pagina, all'ultimo rigo dell'elenco: «ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)», dove è scritto: «XV. Per oneri negoziali relativi al personale - *anno 1994*», leggasi: «XV Per oneri negoziali relativi al personale».

96A1756

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.
- annuale ... L. 385.000
- semestrale ... L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale ... L. 72.500
- semestrale ... L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.
- annuale ... L. 216.000
- semestrale ... L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale ... L. 72.000
- semestrale ... L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 215.500
- semestrale ... L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.
- annuale ... L. 742.000
- semestrale ... L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 96.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189